



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 1 / N° 2 ~ Settembre 2024

Editoriale del presidente
di rete Nazionale Forense
L'avvocato in Costituzione pag 6


Editoriale del
Direttore Scientifico
di Rete Nazionale Forense
L'incertezza del diritto pag 9

Approfondimenti RNF pag 10
Approfondimenti Juranews pag 44

Rassegna Massime
Corte di Cassazione settembre 2024
Sezione civile pag 61
Sezione penale pag 108


JURANEWS

rivista realizzata da RNF
in collaborazione con
JURANEWS
quotidiano di informazione giuridica



JURANEWS

IL TUO QUOTIDIANO
DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Scopri l'offerta esclusiva
riservata a tutti gli iscritti
Rete Nazionale Forense**

Vai su: www.juranews.it



Tel.: 800.029.585 - 0835.256620

WhatsApp: 329.7570641

Mail: info@juranet.it



**RNF Magazine
è realizzato da
JURANEWS
in collaborazione con
Rete Nazionale Forense**

RNF

Presidente:

Avv. Angelo Ruberto

Comitato Scientifico

Direttore:

Avv. Prof. Francesco Mazza

Vice Direttore

Avv. Anna Realmuto

JURANEWS

Direttore Editoriale:

Dott.ssa Vincenza Ciannella

JURANEWS

è un prodotto Juranet

Juranet s.r.l. Socio Unico

Sede Legale

Via Carlo Poma n. 2 - 00195 Roma

Sede Operativa

Via G. Saragat n. 12 - 75100 Matera

OFFERTA JURANEWS

JURANEWS è un quotidiano di informazione giuridica, innovativo ed empatico, dotato di una banca dati completa di normativa, prassi e giurisprudenza, che si distingue per il carattere altamente “selettivo” delle informazioni giuridiche che fornisce.

Si tratta di una proposta editoriale che offre una rapida selezione dei temi di interesse con i relativi approfondimenti: massime redazionali, sintesi giurisprudenziali, commenti e schede autorali. JURANEWS si è, infatti, dotata di un parterre di autori di importante rilievo, al fine di fornire un prodotto affidabile e di grande qualità.

JURANEWS oggi è il sistema più rapidamente aggiornato: la normativa e la prassi sono aggiornate in tempo reale, non appena i siti ufficiali pubblicano i documenti, la redazione provvede ad inserirli nell'archivio Banca Dati, e a darne immediata notizia in Home page; la giurisprudenza di legittimità è aggiornata alla data del deposito, sin dalle prime ore del pomeriggio, si possono visualizzare le prime sentenze del deposito della corte di cassazione dello stesso giorno, per avere poi la disponibilità del deposito completo entro la mattina successiva.

La nostra proposta comprende:

- Utilizzo del portatale JURANEWS:
- Visualizzazione delle News quotidiane
- Visualizzazione delle rassegne quotidiane (Corte di Cassazione Civile deposito del giorno precedente - Corte di Cassazione Penale deposito del giorno precedente – Gazzetta Ufficiale – Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Gazzetta Ufficiale della Corte Costituzionale (giovedì mattina))
- Visualizzazione di tutti i contenuti autorali presenti nelle aree tematiche (dottrina)
- Visualizzazione della sezione Massime (ufficiali della Cassazione e Autorali, massime di merito, massime della corte costituzionale)
- Visualizzazione della sezione Codici (tutta la normativa è aggiornata ed è possibile consultare le versioni vigenti e previgenti)
- Visualizzazione della sezione Real Time
- Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per generare sintesi e massime delle sentenze della Corte di Cassazione
- Utilizzo dell'agenda
- Visualizzazione della Banca Dati completa ed aggiornata di normativa-prassi-giurisprudenza
- Consultazione ed utilizzo dei formulari
- Consultazione delle riviste JURANEWS Lex & Law
- Utilizzo dei fascicoli all'interno dell'area personale
- Possibilità di attivare le notifiche push per materia
- Utilizzo della versione app per smartphone
- Servizio di newsletter settimanale
- Servizio JURANEWS WebTv
- Call center (assistenza clienti) dedicato disponibile dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

Accedendo al nostro sito internet www.juranews.it si potrà prendere visione della struttura del prodotto, e chiedere una demo per conoscere tutto il potenziale del sito



Editoriale del Presidente RNF

L'editoriale del presidente di Rete Nazionale Forense: L'avvocato in Costituzione



Avv. Angelo Ruberto
Presidente
Rete Nazionale Forense

"La riforma della seconda parte della Carta costituzionale, cioè il suo aggiornamento ed adeguamento alle mutate condizioni socio economiche del nostro paese è un obiettivo sbandierato da tutte le forze politiche ma fino ad oggi se ne parla soltanto e tutti i tentativi di riforma non sortiscono effetti stante l'impossibilità a trovare un terreno di incontro tra le diverse posizioni in campo.

Una modifica da apportare alla nostra Carta fondamentale, non più rinviabile, è quella concernente il Titolo IV, cioè quello relativo alla Magistratura, per inserire la figura dell'Avvocato come soggetto costituzionale della giurisdizione, e superare realmente la fase del processo inquisitorio del vecchio codice a favore del vigente rito accusatorio.

Diversi passi sono stati fatti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione.

Un contributo in tale direzione lo ha certamente fornito la nuova formulazione dell'art. 111 relativo al c.d. "giusto processo" con la legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2 ma anche con le leggi ordinarie di attuazione cioè, la legge del 25 febbraio 2000 n. 35 e la legge del 24 marzo 2001, n. 89. Ma non basta, bisogna andare oltre.

Attualmente il Titolo IV della carta costituzionale è intitolato "La Magistratura", ma dovrebbe mutare denominazione in "La Giustizia" in modo da comprendere tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento della giustizia stessa e, gli avvocati sono sicuramente tra quelli ed in una posizione di rilievo.

Un progetto di riforma era contenuto in un disegno di legge a firma dell'On.le Avv. Gaetano PECORELLA, al quale un notevole contributo, l'aveva dato l'Avv. Maurizio DE TILLA, già Presidente dell'Organismo Unitario dell'avvocatura. Comunque, bisogna anche dire che oggi la figura dell'avvocato non è completamente assente dalla carta costituzionale, infatti esistono importanti riferimenti, sia pure impliciti, in diversi articoli.

Uno, è quello contenuto nell'art. 24, che recita:

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

Ma altri riferimenti sono contenuti anche nell'art. 104 ove, si prevede l'eleggibilità degli avvocati con più di 15 anni di esercizio della professione forense a membri del consiglio superiore della magistratura; l'art. 106 che prevede la designazione a consiglieri della Corte di Cassazione degli Avvocati e iscritti agli albi speciali con 15 anni di esercizio ed infine l'art. 135 a giudici della Corte costituzionale se in possesso di 20 anni di esercizio della professione forense. Comunque il richiamo più pregnante è quello contenuto nell'art. 24 anche se da solo non è sufficiente per dare una dignità costituzionale alla figura dell'avvocato, in considerazione anche del fatto che, quando fu concepito dai padri

costituenti non era ancora in vigore il rito accusatorio e, non erano in vigore nemmeno le norme sul giusto processo di cui al successivo art. 111 così, come non era ancora entrata in vigore la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950 ma ratificata dal nostro parlamento con la legge del 04 agosto 1955, n. 848.

Altri impliciti riferimenti alla soggettività costituzionale della professione forense, sono contenuti nell'art. 82 c. p. c., che seppure norma ordinaria, nel parlare esplicitamente di “ministero dell'avvocato” vuole sottolineare l'alta funzione della professione forense nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

Esercizio che se autonomo e libero, è la migliore garanzia dell'imparzialità del giudice. In buona sostanza la riforma che si dovrebbe attuare oltre al mutamento del titolo dovrebbe contenere norme specifiche che riguardano non solo i giudici ma anche gli avvocati, i quali non bisogna dimenticarlo sono attori del processo e, non semplici comparse.

L'inserimento della figura dell'Avvocato in Costituzione sarebbe secondo Giuseppe Morbidelli – ordinario di diritto amministrativo all'Università Sapienza di Roma – “un richiamo a una più intangibile dignità della funzione del difensore, che avrebbe riflessi, forse gradualmente ma inevitabili, innanzitutto sul piano dell'effettività del diritto di difesa e dunque della parità tra le parti nel processo”.

“Si tratterebbe di una norma che innanzitutto nobiliterebbe la professione. In tal modo, in prospettiva, le assegnerebbe un maggior rilievo nel contraddittorio con il pm, ad esempio, in ambito penale.

Oggi i magistrati dell'accusa vantano diverse prerogative rispetto alla difesa, cheché se ne dica”

A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel with a brass head is visible, resting on a wooden surface. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

*Editoriale del
Direttore Scientifico RNF*

L'incertezza del diritto



Avv. Prof. Francesco Mazza

Le inarrestabili modifiche apportate nel nostro ordinamento giuridico (con speciale riguardo al settore penalistico) stanno assumendo un carattere schizofrenico che mal si addice ad uno Stato di diritto. Già in pieno illuminismo l'illustre pensatore Charles-Louis de Secondat, barone di la Brède e di Montesquieu, noto a tutti solamente come Montesquieu, nella sua opera più celebre, *L'esprit des lois*, ammoniva i consociati affermando che "le leggi inutili indeboliscono quelle necessarie".

L'odierno legislatore, sciatto e neghittoso, dimentica l'insegnamento del filosofo francese seguendo l'onda emozionale del volgo attraverso la tipizzazione di nuove fattispecie di reato del tutto inutili. Preferiamo altresì sorvolare sulla tecnica di redazione delle nuove norme così come sulla collocazione topografica di alcune di esse all'interno del Codice Rocco. Quella che anni fa veniva definita "ipertrofia normativa" è divenuta oramai una "bulimia legislativa" fuori controllo che se nell'intento dei compilatori doveva andare a perfezionare il tessuto ordinamentale esistente non fa altro che renderlo ambiguo, contraddittorio e poco intellegibile.

Le presenti osservazioni trovano conforto in una pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza 5 giugno 2023, n. 110) secondo la quale le leggi "irrimediabilmente oscure" determinano una "intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta" e sono altresì in contrasto con il principio di ragionevolezza giusta previsione ex art. 3 Cost.

La Consulta sottolinea che ciascun consociato ha una fondata aspettativa sulla circostanza che la legge possa definire ex ante ed in maniera affidabile i limiti entro i quali i suoi diritti potranno trovare la giusta tutela poiché "una norma radicalmente oscura (...) crea inevitabilmente le condizioni per un'applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra i consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata nell'art. 3 Cost".

Confidiamo che in futuro ci sia un cambio di passo degno di un Paese definito da sempre "culla del Diritto" ma che da troppo tempo è schiavo di nepotismi ed interessi clientelari che minano in radice competenza e meritocrazia.

A golden statue of Lady Justice, the personification of the Roman goddess Iustitia, stands on a wooden surface. She is blindfolded, holding a pair of scales in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel with a brass head is positioned diagonally, partially obscuring the base of the statue. The background is a soft, warm gradient of light colors.

Approfondimenti RNF

Pubbligate sul Portale Servizi Telematici le nuove specifiche tecniche per il PCT



Avv. Anna Realmuto

Il Ministero della Giustizia ha emanato nuove specifiche tecniche per il Processo Civile Telematico (PCT), in vigore a partire dal 30 settembre 2024. Queste modifiche sono state previste dall'articolo 34, comma 1, del DM 44/2011 e comporteranno numerosi cambiamenti nei processi di deposito telematico, notifiche via PEC e attestazioni di conformità.

Le principali modifiche riguarderanno:

- **Formati di File Estesi:** Sarà possibile allegare documenti nei formati PDF, RTF, JPEG, TIFF, MPEG4, MP3, XML, HTML, tra gli altri. Questa estensione mira a migliorare la flessibilità nella gestione dei documenti digitali.
- **Aumento della Dimensione della Busta Telematica:** La dimensione massima consentita per la busta telematica sarà aumentata da 30 MB a 60 MB, riducendo la necessità di depositi complementari.
- **Accettazione Automatica dei Depositi Telematici:** La procedura di accettazione diventerà più automatizzata, con controlli preliminari che identificheranno e segnaleranno eventuali anomalie in tre categorie: WARN, ERROR e FATAL. Solo le anomalie bloccanti richiederanno l'intervento della cancelleria.
- **Richiesta di Notifica Telematica via UNEP:** Gli avvocati potranno inoltrare richieste di notifica all'UNEP tramite posta elettronica certificata. Il sistema recupererà l'indirizzo PEC del destinatario dai registri ufficiali, semplificando il processo di notifica.
- **Deposito Telematico della Prova di Notifica via PEC:** Gli avvocati dovranno depositare copia dell'atto notificato, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna per comprovare l'effettiva trasmissione in via telematica dell'atto notificato.
- **Attestazione di Conformità in Documento Separato:** L'attestazione di conformità dovrà essere inserita in un documento PDF separato e firmato digitalmente, allegato alla busta telematica o notificato via PEC, a seconda del contesto.
- **Procura alle Liti:** Nelle specifiche del 2024, si richiede che la procura alle liti sia prodotta in formato PDF o PDF/A, priva di elementi attivi e firmata digitalmente, mentre nel 2014 non era specificato il formato PDF/A.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti nell'ottica di rafforzamento del processo di digitalizzazione della giustizia fortemente voluto dal Governo, che si sta realizzando attraverso gli investimenti fin qui sostenuti dal Ministero della Giustizia, con il supporto dei fondi destinati dal Pnrr, per trasformare il sistema italiano in un modello efficiente di digitalizzazione a disposizione dei cittadini.

Le nuove norme ampliano la platea di soggetti che possono iscriversi al Registro generale degli indirizzi elettronici (RE.G.IND.E.) dei domicili digitali. Ad accedere al fascicolo telematico saranno infatti anche i soggetti esterni costituiti in forma di enti privati, nominati ausiliari del giudice, o che collaborino con l'autorità giudiziaria in settori particolari, come quelli della famiglia e dei minori. Le associazioni rappresentative

dei consumatori potranno svolgere una funzione di assistenza ai cittadini nei processi di competenza del Giudice di pace.

Nella tabella riassuntiva che segue le principali novità.

| Categoria | Specifiche tecniche aprile 2014 | Specifiche tecniche agosto 2024 | Modifiche Apportate |
|----------------------|---|--|--|
| Documenti Impaginati | .pdf, .rtf | PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf), formato A4 e A3 | Aggiunto supporto specifico per PDF/A e indicazione dei formati A4 e A3 per i documenti impaginati. |
| Immagini Raster | .jpg, .gif, .tiff | JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif) | Nessuna modifica sostanziale, ma l'esplicitazione dei formati JPEG e TIFF con più estensioni. |
| Video | Non previsto | MPEG2, MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi) | Aggiunta esplicita di formati video MPEG2, MPEG4 e AVI. |
| Audio | Non previsto | MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), WAV (.wav), AIFF (.aiff, .aif) | Aggiunta esplicita di formati audio quali MP3, FLAC, RAW, WAV e AIFF. |
| Testo | .txt | TXT (.txt) | Nessuna modifica. |
| Iper testo | .xml | XML Extended Markup Language (.xml) | Specificato come "Extended Markup Language". |
| Posta Elettronica | .eml, .msg (con file nei formati precedenti) | eml (.eml), .msg (anche se contenenti file nei formati precedenti) | Nessuna modifica sostanziale; è stata solo resa più chiara la descrizione delle condizioni per .msg. |
| Formati Compresi | .zip, .rar, .arj (contenenti file nei formati previsti) | .zip, .rar, .arj (contenenti file nei formati previsti) | Nessuna modifica. |
| Nuovi Formati | Non previsto | DICOM | Aggiunto il supporto per il formato DICOM, non menzionato esplicitamente nel documento del 2024. |
| Requisiti di Firma | Firma digitale o elettronica qualificata, post compressione | Firma digitale o elettronica qualificata, post compressione | Specificata più chiara dei requisiti per la firma degli allegati compressi. |

Atti di cessione inter vivos di immobili costruiti in assenza di concessione edificatoria.

La sanzione della nullità ex art. 40 l. 47/1985 fra natura sostanziale e tenore letterale della norma.



Avv. Susanna Basile

La sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria è stato oggetto di una recente e interessante pronuncia della Corte di Cassazione cui è stato posto il quesito se, in fase di applicazione, dovesse guardarsi alla natura sostanziale della norma e agli interessi tutelati dalla stessa oppure al suo tenore letterale.

La questione, che potrebbe sembrare solo apparentemente irrilevante, ha, invece, una grande importanza in ordine alla possibilità di applicazione della sanzione di nullità anche al contratto preliminare di compravendita, che, non avendo effettivi traslativi ma solo obbligatori fra le parti, non rientrerebbe nel tenore letterale della norma.

Proprio di tale questione era stato investito il Tribunale di Palermo.

Il caso aveva ad oggetto un immobile che il promissario acquirente, solo a seguito della stipula del contratto preliminare di compravendita, aveva scoperto essere abusivo, in quanto il comune aveva revocato la precedente concessione edilizia.

Il tribunale adito, in accoglimento delle domande proposte dal promissario acquirente, dichiarava la nullità dell'atto di assegnazione dell'immobile e, in via surrogatoria, del contratto preliminare di vendita stipulato.

La sentenza veniva appellata presso la Corte di Appello di Palermo, che confermava le statuizioni del primo giudice sulla base del fatto che il preliminare intervenuto tra le parti avendo ad oggetto un immobile abusivo fin dall'origine e non condonabile, era nullo per illiceità della causa, ritenendo, dunque, che la sanzione di nullità prevista dalla legge n. 47 del 1985 per gli atti di trasferimento di diritti reali su immobili costruiti in assenza di titolo edilizio, in ragione della sua natura sostanziale e degli interessi protetti, colpisca anche il contratto preliminare.

A questo punto, i promittenti venditori proponevano ricorso per la cassazione della sentenza sulla base del fatto che la decisione della corte di appello sarebbe apparsa in contrasto con l'interpretazione dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione di nullità ivi prevista riguarda soltanto gli atti di cessione inter vivos di immobili costruiti in assenza di concessione edificatoria e non si estende anche ai contratti preliminari, che non hanno effetti traslativi, ma meramente obbligatori.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e con la sentenza n. 22656/2024, pubblicata il 9.08.2024, ha stabilito che, in effetti, l'orientamento seguito dalla Corte territoriale va ritenuto ormai superato, essendosi consolidato un indirizzo, che la corte stessa ha nuovamente condiviso, per cui la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 è applicabile ai soli contratti inter vivos che trasferiscono diritti reali su immobili realizzati in assenza di titolo edilizio, con esclusione quindi dei contratti ad effetti obbligatori, tra i quali rientra il



contratto preliminare di vendita (Cass. n. 6685 del 2019; Cass. n. 11653 del 2018; Cass. n. 21942 del 2017; Cass. n. 28456 del 2013).

In questo senso sarebbe decisivo il tenore letterale della norma che ha espressamente riguardo agli atti “aventi ad oggetto diritti reali sugli immobili” e prevede la menzione del titolo edilizio ovvero della dichiarazione della costruzione dell’immobile ante 1967 soltanto nell’atto definitivo di trasferimento e non già in sede di contratto preliminare, il quale non ha effetti traslativi.

Inoltre, nel caso di immobili edificati anteriormente al 1 settembre 1967, la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2, della legge 47/1985 o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire anche successivamente al contratto preliminare.

Dal fallimento alla crisi d'impresa: i cambiamenti conseguenti agli effetti sul contratto preliminare



Avv. Roberta Errico

1. Premessa.

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.), D.Lgs. 14/2019 ha introdotto una specifica regolamentazione quanto agli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale sul contratto preliminare, affrontando le difficoltà interpretative della precedente normativa, dedicandovi all'upò l'art. 173 c.c.i.i.

2. Il richiamo alla disciplina generale.

Sotto la previgente Legge Fallimentare, ai contratti preliminari si applicava la regola generale (art. 72 L.F.) della sospensione del rapporto fino a quando il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, non avesse deciso di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Questo meccanismo, applicabile a tutti i contratti preliminari indipendentemente dalla natura del contratto definitivo, era accompagnato dalla possibilità per l'altro contraente di sollecitare la decisione del curatore, richiedere al giudice di fissare un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale il curatore avrebbe dovuto determinarsi, decorso inutilmente il quale il contratto si riteneva automaticamente sciolto.

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha recepito questa disciplina, mantenendo il principio della sospensione del contratto preliminare, quale regola generale.

Tuttavia, con specifico riferimento ai contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili trascritti ex art. 2645-bis cod. civ., resta salvo il regime di pubblicità previsto dalla normativa sostanziale, nonché degli effetti specifici della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica.

La novità principale attiene agli effetti conseguenti al subentro nel contratto preliminare, limitatamente agli obblighi derivanti dal contratto dalla data in cui ha luogo il subentro. Inoltre, i crediti sorti prima della procedura non sono considerati prededucibili, risolvendo incertezze interpretative del passato.

In caso di scioglimento del contratto, l'altro contraente conserva il diritto di insinuarsi al passivo per i crediti derivanti dal mancato adempimento, ma non ha diritto a risarcimenti.

3. Sul privilegio di cui all'art. 2775-bis cod. civ.

Con riferimento al privilegio di cui all'art. 2775-bis cod. civ., l'art. 173, comma 2, c.c.i.i. conferma che detto privilegio va riconosciuto in favore del credito del promissario acquirente nel caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, alle seguenti condizioni:

- il preliminare deve essere trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ.. A tale scopo, non è sufficiente aver trascritto la domanda giudiziale di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ., ma è indispensabile che il promissario acquirente abbia trascritto il preliminare .
- gli effetti della trascrizione del contratto preliminare devono essere an-

cora efficaci alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ., in particolare, non deve essere trascorso un anno dalla data convenuta per la conclusione del definitivo e comunque non devono essere trascorsi tre anni dalla predetta trascrizione, senza che abbia avuto luogo la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, co. 1, n. 2 cod. civ.

Resta, inoltre, esclusa l'opponibilità del privilegio speciale di cui all'art. 2775-bis cod. civ. ad eventuali ipoteche preesistenti. Di conseguenza, in sede di riparto, il credito del promissario acquirente, nel caso di scioglimento del preliminare trascritto, benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, rispetto a quello del creditore che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla promittente venditrice.

4. Relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale o a sede principale dell'attività di impresa.

4.1 Sotto la previgente disciplina era stabilito che ai preliminari trascritti 2645-bis cod. civ. aventi ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente, non si applicasse la regola generale della sospensione, tuttavia, nulla era previsto quanto modalità operativa di tale deroga, con effetti rilevanti nella pratica.

A dette incertezze ha fatto seguito l'art. 173, co. 3 e 4, c.c.i.i. chiarendo che detti contratti, purché trascritti e purché la trascrizione abbia efficacia alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale,

salvo quanto previsto dall'art. 174 (relativo agli immobili oggetto da costruire), non si sciolgono, e quindi proseguono, se il promissario acquirente formuli apposita domanda di rivendicazione.

Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova.

Per gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale è prevista una specifica falcida, potendo essere opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato.

Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Sul carattere innovativo e i limiti di applicabilità della sopra richiamata disciplina rispetto alla previgente regolamentazione di cui all'art. 72 L.F., hanno già avuto modo di pronunciarsi le Sezioni Unite della Cassazione Civile, 19 marzo 2024, n. 7337, circoscrivendone la portata applicativa esclusivamente alle procedure aperte dopo il 15 luglio 2022, negando la

possibilità di ottenere un simile effetto purgativo sotto la prevedente normativa fallimentare, confermando, anche sotto tale profilo, l'importanza dell'intervento normativa sopra citato.

Ad ulteriore cautela del promittente acquirente, il codice della crisi di impresa conferma, in simili ipotesi, l'esenzione da azione revocatoria, purchè il preliminare sia trascritto ex art. 2645-bis cod. civ., gli effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, sia concluso a giusto prezzo e abbia ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.

5. Sulla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 cod. civ.

L'art. 173 c.c.i.i., inoltre, recepisce le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 18131 del 16 settembre 2015, riguardo la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica.

Il curatore ha il potere di sciogliersi dal contratto preliminare anche quando sia stata trascritta una domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. prima dell'apertura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente in caso di accoglimento della sentenza costitutiva, armonizzando gli interessi della massa dei creditori con quelli dell'acquirente.

6. Conclusione.

In conclusione, l'attuale formulazione dell'art. 173 c.c.i.i. recepisce la precedente disciplina riorganizzando e chiarendo profili in precedenza rimessi all'interpretazione giurisprudenziale.

Le nuove disposizioni mirano a bilanciare la tutela dei diritti del promissario acquirente con quelli della massa dei creditori, pur introducendo alcune limitazioni che hanno suscitato critiche. Sotto altro profilo, la normativa conferma la possibilità di cancellare le ipoteche e altri gravami sull'immobile, garantendo una maggiore sicurezza per l'acquirente nella fase di trasferimento dell'immobile.

Ciò nonostante, molti profili restano ancora privi di una regolamentazione specifica. A titolo esemplificativo quale rilievo deve essere dato al prezzo indicato nel preliminare, eventualmente già versato dal promittente acquirente, rispetto al valore effettivo dell'immobile al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale. Quale l'impatto concreto che avrà sulla decisione del promittente acquirente, la falcidia della metà degli acconti versati, come contrappeso per la cancellazione delle ipoteche e gravami sull'immobile oggetto di trasferimento. Ci si chiede, inoltre, se sia prospettabile l'esperimento di domanda di ammissione al passivo da parte del promittente acquirente, per la restante parte dell'acconto versato e non opponibile alla curatela e di cui sembra debba farsi nuovamente carico, a titolo di versamento del prezzo, per ottenere la cancel-



lazione dei gravami sull'immobile acquistato, subordinata al pagamento del corrispettivo.

Resta da verificare come tali profili saranno risolti nella prassi giudiziaria se le questioni ancora aperte troveranno ulteriore chiarimento in sede interpretativa.

Novità in tema di diritto penale internazionale



Avv. Antonietta Altomonte

Il mese di agosto 2024 ha visto numerosi sviluppi giuridici in ambito penale a livello internazionale, con nuove normative e decisioni giurisprudenziali che incidono sull'applicazione del diritto penale nei vari ordinamenti. Dalle nuove leggi contro i reati informatici all'attenzione crescente per la protezione dei diritti umani nei procedimenti penali, ecco una panoramica delle novità più rilevanti in materia di diritto penale.

L'adozione della Convenzione di Budapest 2.0

Uno degli sviluppi normativi più rilevanti a livello internazionale riguarda la ratifica di una versione aggiornata della Convenzione di Budapest sui reati informatici.

Molti Paesi europei e diversi Stati extraeuropei, inclusi gli USA e il Giappone, hanno approvato un nuovo protocollo alla convenzione, ribattezzato "Budapest 2.0", che estende la protezione contro le nuove forme di criminalità online. Le modifiche prevedono misure più incisive per il tracciamento internazionale delle criptovalute utilizzate nelle frodi online e nei crimini finanziari, nonché protocolli avanzati per la collaborazione tra le autorità nazionali per la lotta ai reati informatici transnazionali.

In base a queste nuove normative, viene potenziata la cooperazione tra Stati per agevolare l'accesso ai dati contenuti nei server localizzati in altri Paesi, migliorando la capacità delle forze dell'ordine di intervenire in tempo reale su minacce alla sicurezza digitale.

Crimini di guerra e giurisdizione universale: il caso del Sudan

Nell'agosto 2024, la Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso un'importante sentenza contro un ex alto funzionario del Sudan, accusato di crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante il conflitto in Darfur. Questo caso ha evidenziato un ritorno alla centralità del principio di giurisdizione universale: anche quando il crimine è commesso in un contesto interno, se riguarda violazioni dei diritti umani di rilevanza internazionale, può essere giudicato da tribunali internazionali. Il Sudan aveva tentato di opporsi alla competenza della CPI sostenendo la propria sovranità giuridica, ma la Corte ha stabilito che i crimini denunciati avevano una dimensione tale da richiedere un intervento esterno, in conformità con lo Statuto di Roma.

Nuove direttive europee sul trattamento dei dati personali nei processi penali

L'Unione Europea ha recentemente adottato una nuova direttiva che stabilisce norme più rigide sul trattamento dei dati personali nel contesto dei procedimenti penali. Questa direttiva introduce requisiti stringenti per la conservazione e l'utilizzo dei dati personali da parte delle autorità di polizia e giudiziarie, limitando l'accesso a determinate informazioni solo per i reati gravi. Si tratta di una risposta alla crescente preoccupazione per la privacy dei cittadini e per l'uso sproporzionato dei dati personali raccolti tramite tecnologie di sorveglianza e intercettazioni digitali. La normativa include anche strumenti di tutela per gli individui, come il diritto di essere informati circa l'uso dei propri dati durante le

indagini penali.

Stati Uniti: dibattito sulla riforma della giustizia penale minorile

Negli Stati Uniti, un recente caso della Corte Suprema ha acceso nuovamente il dibattito sulla riforma del sistema di giustizia penale minorile. La Corte ha affrontato il caso di un adolescente condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per un omicidio commesso a 16 anni. La sentenza ha stabilito che tale pena costituisce una violazione dell'Ottavo Emendamento, che vieta pene crudeli e inusitate, affermando la necessità di dare ai minori la possibilità di riabilitarsi. Questo caso potrebbe influenzare centinaia di condanne simili negli Stati Uniti e riaccendere il dibattito sulle pene detentive a vita per i minori.

Parallelamente, diversi Stati americani stanno modificando le proprie leggi per limitare l'uso del solitary confinement (isolamento carcerario) per i giovani detenuti, ritenuto ormai dannoso per lo sviluppo psicosociale dei minori.

Nuove normative contro il riciclaggio di denaro in Asia

Nell'agosto 2024, molti Paesi asiatici, tra cui Singapore e Hong Kong, hanno implementato nuove normative per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Queste leggi sono state in parte spinte dalle raccomandazioni del Financial Action Task Force (FATF) e prevedono un aumento delle pene per chi facilita operazioni finanziarie illegali, oltre a misure preventive più stringenti per le istituzioni finanziarie. In particolare, i governi asiatici hanno potenziato i sistemi di monitoraggio delle transazioni criptovalutarie e i meccanismi per il freezing dei beni sospetti.

Tali normative intendono anche armonizzarsi con le iniziative globali per rendere i mercati finanziari più trasparenti, specialmente in un momento di espansione delle valute digitali e delle fintech.

Conclusione

Il mese di agosto 2024 dimostra come il diritto penale sia in continua evoluzione, sia a livello nazionale che internazionale. Le nuove sfide legate al crimine informatico, alla protezione dei dati e alla tutela dei diritti umani richiedono risposte legislative e giurisprudenziali rapide e incisive. Le recenti decisioni e normative riflettono l'esigenza di bilanciare la sicurezza pubblica con i diritti fondamentali degli individui, specialmente in un'era di crescente globalizzazione e interconnessione digitale.

Il caso Imane Khelif: identità binaria e non binaria e risvolti giuridici sull'attuale assetto dello stato civile e del nostro sistema legislativo.



Avv. Susanna Basile

L'estate 2024 sarà ricordata come quella delle lunghe ondate di caldo, della emergenza siccità, ma soprattutto, e certamente per i prossimi quattro anni, l'estate delle Olimpiadi di Parigi e delle sue tante polemiche. Una fra tutte, la più sentita e chiacchierata sotto tutti gli ombrelloni del nostro assolato bel paese, quella sulla pugile algerina, Imane Khelif, oro olimpico, orgoglio ed eroina nazionale, ma anche vittima di tante infondate e insinuanti polemiche sul suo genere di nascita e sulla sua legittima partecipazione alla competizione sportiva nella categoria femminile.

Tale polemica, che non ha, però, scalfito la determinazione dell'atleta a raggiungere il podio più alto e conquistare l'oro olimpico e che, nel tentativo di adombrare la sua performance sportiva, ne è solo divenuta la sua cassa di risonanza, nasceva, come tutti noi, ormai, sappiamo bene, dalla sua intersessualità, dovuta all'iperandrogenismo (elevato concentrazione di ormoni maschili nel sangue).

Sebbene il CIO avesse già vagliato il caso della campionessa olimpica algerina, così come quello della collega pugile taiwanese, Lin Yu Ting, confermando la loro legittima ammissione ai giochi olimpici, la questione, che ha inevitabilmente delle refluenze etiche di enorme rilevanza, complice anche il ritiro dal match della nostra atleta italiana, ha scatenato riflessioni e forti polemiche lungo tutto l'accaldatissimo stivale.

La vera domanda da porsi, in realtà, è se sia giusto, legittimo ed etico escludere un'atleta da una competizione sportiva sulla base delle sue caratteristiche biologiche o se questa non sia, invece, una forma di discriminazione.

Una domanda simile, ma con i medesimi risvolti etici, è stata recentemente posta dinanzi alla Corte Costituzionale, chiamata a trattare il tema dell'identità non binaria e della complessità del suo inserimento nella dimensione sociale e, soprattutto, nell'attuale assetto del nostro stato civile e del nostro ordinamento, regolato interamente con logica binaria.

La questione posta dinanzi alla Corte riguardava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) posta con ordinanza del 12 gennaio 2024, dal Tribunale di Bolzano.

Il giudice rimettente era stato adito da una persona di sesso anagrafico femminile, la quale, però, si riconosceva in un genere non binario, seppure incline al polo maschile, e che, perciò, dopo essersi rivolta alle strutture sanitarie pubbliche, dalla quale aveva ricevuto la diagnosi di disforia o incongruenza di genere, aveva avanzato la sua domanda giudiziale per ottenere la rettificazione del sesso da "femminile" ad "altro" e il cambiamento del prenome, nonché per vedersi riconosciuto il diritto di sottoporsi a ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide.

Il Tribunale di Bolzano ha sollevato, dunque, due questioni di legittimità costituzionale, tra loro autonome ed indipendenti.

La prima relativa all'art. 1 della legge n. 164 del 1982, perché in presunto contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un "altro sesso", diverso dal maschile e dal femminile.

La seconda censura riguardava, invece, l'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, che avrebbe violato, presuntivamente, gli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui subordina all'autorizzazione del tribunale la realizzazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, eventualmente necessario ai fini della rettificazione.

In ordine alla rilevanza delle questioni aventi ad oggetto l'art. 1 della legge n. 164 del 1982, il giudice a quo assumeva che "la formulazione attuale della disposizione non consenta di accogliere la domanda di rettificazione verso un genere non binario"; mentre per quanto concerne le questioni riferite all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, queste, nella ricostruzione del giudice rimettente, sarebbero state rilevanti "poiché, ove esse fossero accolte, la persona interessata potrebbe accedere agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali su base esclusivamente sanitaria e dunque il procedimento giudiziale si concluderebbe verosimilmente - in parte qua - con una sentenza in rito di difetto assoluto di giurisdizione".

Secondo il giudice a quo l'impossibilità di riconoscere tramite procedura di rettificazione l'autopercezione non binaria dell'individuo lederebbe l'identità, la salute e il rispetto della vita privata e familiare della persona, che non troverebbe alcun bilanciamento nei canoni di necessità e proporzionalità enucleati dalla giurisprudenza di Strasburgo nell'interpretazione dell'art. 8 CEDU. Nella ricostruzione di cui all'ordinanza di rimessione, inoltre, l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza, poiché a coloro che percepiscono un'identità di genere non binaria sarebbe preclusa la rettificazione di sesso invece consentita alle persone con identità binaria, in tal modo evidenziandosi nella norma censurata un'irragionevole lacuna.

Quanto all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamata la giurisprudenza costituzionale sul carattere non necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione di attribuzione del sesso, il giudice rimettente avanzava dei dubbi sulla "ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico che dovrebbe per contro essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica". La normativa censurata violerebbe gli artt. 2, 3 e 32 Cost., per l'ingiustificata compressione dell'autodeterminazione individuale e del diritto alla salute, che non troverebbe giustificazione neppure nell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche sotto il profilo della definizione del genere, poiché a tale interesse corrisponderebbe la verifica giudiziale sul completamento della transizione ai fini della rettificazione anagrafica, mentre resterebbe ad esso estranea l'autorizzazione ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.

In merito alle questioni relative all'art. 1 della legge n. 164/1982, sebbene inducano disparità di trattamento e compromissione del benessere psicofisico della persona, sollevando problemi in merito al rispetto della dignità sociale e della tutela della salute delle persone non binarie, queste, secondo la Corte, eccedono, per le loro ricadute sistemiche, il perimetro del suo sindacato, richiedendo un intervento legislativo.

Sebbene molti ordinamenti europei abbiano riconosciuto e disciplinato l'identità non binaria e nonostante le costanti aperture dell'Unione Europea, la Corte EDU ha escluso che l'art. 8 CEDU imponga per gli Stati membri un obbligo di registrazione non binaria, non potendosi sostenere sussistente un consensus europeo al riguardo.

D'altronde, scrive la Corte "l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria" fra cui il diritto di famiglia, il diritto del lavoro, il diritto della riservatezza e, non per ultimo, il diritto dello sport per la distinzione degli ambiti competitivi. Inoltre, la rettificazione del sesso in senso non binario inciderebbe anche sulla disciplina dello stato civile.

Per tutte queste ragioni, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 143 del 23.07.2024, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 della legge 164/1982.

Per quanto attiene, invece, alla seconda questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, secondo la Corte, l'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, che non ha eguali nel panorama europeo, presenta dei tratti paternalistici rispetto a persone maggiorenti e capaci di autodeterminarsi e, per la sua rigidità, non si adatta più all'evoluzione giurisprudenziale, che ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste per la rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento (Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, Corte Costituzionale n. 221 del 2015 e n. 180 del 2017).

Ed infatti, il percorso di transizione può compiersi anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale ed a prescindere da un intervento di adeguamento chirurgico.

Dunque, ed in conclusione, la Corte, nella medesima sentenza, ha statuito che "pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.", dichiarando, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

Con questa importante pronuncia, la Corte Costituzionale ha garantito una piccola ma fondamentale garanzia al diritto all'autodeterminazione



di sé per le persone che non si riconoscono nel proprio genere di nascita, ma ancora tanta strada deve essere percorsa e diversi interventi legislativi di sistema sono necessari per il riconoscimento di un genere non binario nell'assetto dello stato civile e all'interno del nostro sistema di diritto, regolato ancora da logiche binarie, non più sufficienti a rappresentarci tutti.

Approvazione del DDL 729 da parte del Senato: un passo cruciale per la tutela del legittimo impedimento del difensore



Avv. Roberta Errico

“Una difesa corretta e incondizionata non è solo un obbligo per ogni legale, ma una garanzia di un giusto processo e di tutela dei diritti dell’assistito, senza che questi veda compromessa la propria posizione processuale per cause indipendenti dalla volontà del difensore.

Non è umanamente accettabile che un collegio giudicante possa valutare una situazione familiare imponendo che un minore ricoverato in un nosocomio possa essere assistito indifferentemente dall’uno o dall’altro genitore e non da entrambi, rigettando una tempestiva e documentata richiesta di rinvio”.

Queste le parole forte che emergono dalla relazione introduttiva al disegno di legge n. 729, presentato dalla senatrice Stefani e comunicato alla Presidenza il 24 maggio 2023. Il provvedimento, che aveva già trovato accoglimento in sede redigente con modifiche dalla Commissione giustizia, nella seduta del 27 giugno 2024, con 84 voti a favore, 0 contrari, 48 astenuti e 132 votanti su 133 presenti è stato approvato in Senato nella seduta del 18 settembre 2024.

Nonostante manchi ancora l’approvazione della Camera per la chiusura dell’iter legislativo, il voto favorevole del Senato ha ricevuto il consenso degli organi di rappresentanza della categoria forense, in primis dal Consiglio Nazionale Forense, che l’ha considerato “un passo avanti per rispetto dei diritti degli avvocati”.

Nel dettaglio, il disegno di legge modifica l’art. 420-ter, co. 5, cod. proc. pen., ampliando i motivi di legittimo impedimento del difensore, includendo anche comprovate ragioni di salute proprie, dei figli o dei familiari del difensore.

Con tale formulazione si andrebbe ad arricchire ulteriormente l’attuale formulazione dell’art. 420-ter, co. 5, codice di procedure penale in virtù del quale in caso di assenza del difensore, il giudice rinvia l’udienza qualora sia dimostrato che la mancata partecipazione sia dovuta a un’impossibilità assoluta di comparire per legittimo impedimento, purché tale impedimento venga prontamente comunicato, l’imputato non sia assistito da due difensori e l’impedimento riguardi solo uno di questi ovvero se il difensore impedito ha nominato un sostituto o l’imputato richiede che il procedimento prosegua senza il difensore assente. In aggiunta, il comma 5-bis, come formulato dalla riforma Cartabia, considera legittimo impedimento a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi.

Maggiormente impattante appare il disegno di legge approvato in Senato per il processo civile, andando ad incidere in una duplice direzione.

Da un lato, è proposto l’inserimento di un ulteriore comma all’art. 153 cod. proc. civ., in materia di rimessione in termini che, nel richiamare l’art. 294, co. 2, 3 e 4, cod. proc. civ. relativa alla contumacia, subordina la concessione del beneficio alla prova da parte del difensore di essere incorso in decadenza per causa a lui non imputabile, prova che necessità di una verosimile valutazione dei fatti da parte del giudicante.

Sulla base dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, ai fini della concessione della rimessione in termini, la decadenza si considera non

imputabile se è dipesa da fattore esterno alla sfera di controllo della parte o del difensore. Fattore che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale e non può risolversi in una mancanza di diligenza né consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale (Cass. Civ., 5 luglio 2024, n. 18435). In questa prospettiva, a titolo esemplificativo, la giurisprudenza esclude che lo stato di malattia rilevi, di per sé, come legittimo impedimento tale da giustificare l'autorizzazione alla rimessione in termini, dovendo essere valutato nel singolo caso concreto il tipo di malessere, nonché la sua idoneità, per essere improvviso o totalmente invalidante, ad impedire al professionista di organizzare le attività ordinarie (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 18 dicembre 2018, n. 32725).

Il disegno di legge sembra ridurre la discrezionalità del giudicante riconoscendo il diritto alla rimessione nei termini in favore del “il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per cause a lui non imputabili o comunque derivanti da caso fortuito, forza maggiore, improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o gravi patologie, o per esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento del Tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto”.

Rispetto alla formulazione proposta dalla senatrice Stefani, il Senato ha confermato la modifica della Commissione Giustizia, circoscrivendo l'impedimento del difensore in stato di gravidanza al solo caso in cui le condizioni di salute della donna, si sostanzino in una impossibilità oggettiva di gestire il mandato.

Altra importante innovazione proposta dal DDL attiene alla disciplina di cui all'art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ., relativa al calendario del processo, andando ad implementare l'attuale disciplina di cui all'art. 115 disp. att. cod. civ. Il testo approvato in Senato prevede esplicitamente il rinvio a nuova udienza nel caso di mancata partecipazione del difensore e questa sia dovuta “ad assoluta impossibilità per motivi legati a caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni”. Nel disegno di legge approvato dal Senato è altresì chiarito che “l'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza. A bilanciare questa tutela, viene precisato che tali misure non saranno applicabili in caso di mandato congiunto.

Questa previsione introdurrebbe una tutela specifica per gli avvocati impossibilitati a svolgere le proprie funzioni a causa di circostanze imprevedibili e inevitabili legate alla propria sfera privata e personale, garantendo in tal modo che la posizione processuale dell'assistito, e quindi il suo diritto di difesa, non venga compromessa.

Se è vero che nella casistica giurisprudenziale si rinvencono, quantomeno con riferimento al legittimo impedimento nel processo penale,



provvedimenti volti a dare rilevanza, quali ipotesi di assoluta impossibilità del difensore a comparire in udienza, situazioni gravi sotto il profilo umano e morale, in presenza delle quali egli, come ogni altro prestatore d'opera, ha il diritto di essere giustificato per l'assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita (Cass. Pen., 7 giugno 2012, n. 32949), non può certamente negarsi l'importanza che avrebbe la definitiva approvazione del disegno di legge proposto quale premessa indispensabile per l'allineamento del sistema giudiziario a un approccio più inclusivo e sensibile alle esigenze della vita privata e professionale degli avvocati.

Ripetibilità o meno da parte di I.N.P.S. dei trattamenti di disoccupazione in seguito alla declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra.



Avv. Simona Gennusa

La controversa questione che viene affrontata nella recente ordinanza n. 25399/2024, con la quale la Cassazione rimette alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite in quanto non ulteriormente indifferibile la ricomposizione interpretativa in un settore prioritario dello Stato sociale, attiene alla ripetibilità o meno da parte di I.N.P.S. delle somme erogate al lavoratore a titolo di disoccupazione o indennità di mobilità a seguito di una sentenza che ha accertato l'illegittimità del licenziamento con conseguente diritto alla reintegra nel posto di lavoro, laddove a questa non segua l'effettivo ripristino del rapporto di lavoro. Ciò, ad esempio, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro versi in uno stato di insolvenza e non sia nelle condizioni economiche di ripristinare i rapporti di lavoro cessati.

Il caso trae origine dalla richiesta di restituzione del trattamento di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità avanzata da I.N.P.S. nei confronti di diversi lavoratori licenziati a seguito di una procedura di mobilità collettiva avviata dalla ditta, a sua volta dichiarata fallita. In particolare, la Corte di Appello di Ancona accoglieva il gravame proposto dai diversi dipendenti dichiarando non dovuta la somma corrisposta loro da I.N.P.S. nel periodo compreso tra il 25 novembre 2009 e il 25 novembre 2012.

La prospettiva interpretativa seguita dalla Corte di Appello di Ancona -che poi vedremo essere uno dei due filoni interpretativi che si contendono la dominanza ermeneutica- poggia sul presupposto che è insufficiente il mero ripristino de iure del rapporto di lavoro, dovendosi avere riguardo alla circostanza che il lavoratore licenziato abbia la possibilità di realizzare concretamente gli effetti della sentenza. Come? Ricominciando a lavorare e, quindi, a guadagnare.

Nel caso rappresentato, ad esempio, i lavoratori – a causa della chiusura dell'attività della società in seguito al suo fallimento – non hanno mai ripreso lo svolgimento di alcuna prestazione lavorativa né tantomeno hanno ricevuto trattamenti retributivi. In altri termini, nel momento in cui la sentenza di reintegrazione non sia eseguita, per cause non imputabili al lavoratore, e questi non abbia percepito stipendi si configura una situazione assimilabile a quella di disoccupazione involontaria (in questo senso, Cass. n. 24950) sicché si ritiene legittima l'erogazione dell'indennità di disoccupazione ove non sia disposta la ricostituzione del rapporto di lavoro con relativa erogazione della retribuzione. All'interno di questo filone interpretativo, si pone poi la questione relativa all'incidenza del contegno tenuto dal lavoratore e della sua diligenza o dell'intervento di altre tutele (es. il Fondo di garanzia). C'è ad esempio chi ritiene del tutto irrilevante l'inerzia del lavoratore, il quale non sarebbe obbligato a esperire iniziative volte a mettere in esecuzione la sentenza favorevole (cfr. Cass. Sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22850) o alla circostanza che la reintegra, di fatto, non venga eseguita per sopravvenute insolvenze dell'impresa datrice di lavoro.

In una diversa prospettiva, seguita dall'ente previdenziale, ai fini della ripetibilità o meno dell'indennità da parte di I.N.P.S. a prevalere è, invece, il solo dato formale della ricostituzione del rapporto di lavoro. Ad avviso di tale indirizzo, infatti, le indennità di disoccupazione o mobilità assolverebbero alla funzione di garantire al lavoratore, a seguito della perdita involontaria del rapporto di lavoro, un sostegno economico per il periodo necessario alla

ricerca di un nuovo lavoro. Così, a fronte di un accertamento di un valido rapporto di lavoro in forza di una declaratoria di illegittimità di licenziamento con effetti ex tunc (e quindi anche senza soluzione di continuità) e con relativo risarcimento del danno, le somme corrisposte si configurano come indebite. Con l'annullamento del licenziamento, infatti, le somme eventualmente corrisposte perderebbero il loro titolo giustificativo e finirebbero per formare oggetto di un indebito previdenziale ripetibile (in questo senso, cfr. Cass., sez. Lav., 19 novembre 2009, n. 24447; Cass., sez. Lav. 15 maggio 2000, n. 6265). A favore di tale tesi militano, invero, diverse argomentazioni, a partire dalla detraibilità di tali indennità degli importi che il datore di lavoro sia condannato a corrispondere nell'ipotesi di licenziamento illegittimo. Le somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale sono sottratte dalla regola della compensatio lucri cum damno con la conseguenza che queste non vanno sottratte dal risarcimento danni conseguente all'annullamento, commisurato alle retribuzioni perdute. La non ripetibilità di tali somme contrasterebbe, inoltre, con il principio della incumulabilità della contribuzione effettiva (dovuta dal datore di lavoro a seguito della ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro) e della contribuzione figurativa (accreditata dall'ente per il periodo di disoccupazione involontaria).

Sui temi descritti, com'è evidente, la giurisprudenza non è uniforme e si rivela quantomai frastagliata, in quanto diversi sono gli interessi che vengono in rilievo e differente e delicato è il bilanciamento che di volta in volta il Giudice è tenuto a compiere. Una complessità, questa, che ha a che fare con quel conflitto ultrasecolare che, nel mondo del diritto, vede quale protagonisti da un lato, la forma, dall'altro la sostanza e alla prevalenza dell'una sull'altra.

Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità e sorte dei provvedimenti amministrativi tra esercizio del potere di autotutela e legittimo affidamento del cittadino.



Avv. Simona Gennusa

Il presente contributo intende offrire una ricostruzione del delicato tema dell'efficacia *ex tunc* delle sentenze con cui la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, sulla cui base sono stati adottati uno o più provvedimenti amministrativi, in specie quelli attributivi di benefici o vantaggi di natura patrimoniale.

È, dunque, necessario partire dalla disamina della normativa di rango costituzionale che regola gli effetti della pronuncia di incostituzionalità di una norma. Invero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della L. n. 87/1953 le pronunce di incostituzionalità di una norma di legge si applicano ai rapporti pregressi, a far data dalla sua pubblicazione (c.d. principio di retroattività delle sentenze di incostituzionalità), con il solo limite dei rapporti esauriti. Ed infatti, sebbene il testo costituzionale dispone che la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione con cui la Corte ha dichiarato la illegittimità di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, l'efficacia retroattiva della sentenza di incostituzionalità, vale a dire l'annullamento *ex tunc* della norma censurata oggetto della declaratoria di incostituzionalità, non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

Il limite dei rapporti esauriti poggia la sua ratio nell'evidente fine di evitare che una pronuncia di incostituzionalità determini, paradossalmente, "effetti ancor più incompatibili con la costituzione" (Corte cost., sentenza n. 13 del 2004). Dunque, a monte, si può dire che la ratio del limite all'operatività del principio di retroattività delle sentenze di incostituzionalità risiede nel ruolo di custode della Costituzione attribuito alla Consulta.

Se nessun problema si pone con riferimento ai rapporti esauriti, tra cui occorre certamente annoverare quelli per i quali il giudice si sia pronunciato con sentenza definitiva ovvero quelli consolidatisi per mancata tempestiva impugnazione, maggiori difficoltà interpretative e applicative si pongono con riferimento a quei rapporti che, pur non potendosi qualificare in senso stretto come "esauriti", hanno comunque ingenerato nel cittadino un legittimo affidamento circa la definitività del provvedimento che ha attribuito vantaggi o benefici di carattere economico e/o patrimoniale.

Tale difficoltà deriva non solo dal dovere posto a carico della Pubblica amministrazione di annullare tutti quei provvedimenti amministrativi che sono intimamente connessi e dipendenti alla legge che viene di-

chiarata costituzionalmente illegittima ai fini del ripristino della legalità violata (c.d. annullamento doveroso in sede di autotutela), ma anche al conseguente obbligo rimediabile, più volte ribadito dai giudici contabili (cfr. Deliberazione 1/2024 PARI Corte dei Conti per la Sicilia), di ripristinare la disponibilità finanziaria illegittimamente erosa, trattandosi di esborsi che hanno gravato il bilancio nazionale e/o regionale, in assenza di un valido titolo sottostante.

Sebbene sia chiara la duplice finalità che sorregge un tale obbligo imposto agli uffici pubblici, non si può non sottolineare la contraddizione che il suo concreto esercizio rischia di comportare nella realtà, in relazione alla possibilità di sacrificio della posizione di vantaggio del privato. Una contraddizione che consente o, comunque, dovrebbe consentire di temperare la doverosità dell'autotutela richiesta ai pubblici uffici.

Viene, a tal fine, in rilievo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nonché della Corte costituzionale che, in tema di rapporti tra tutela del legittimo affidamento e principio di irretroattività della legge, hanno effettuato una distinzione tra retroattività "propria", che si ha quando una nuova normativa pretende di disciplinare fattispecie sorte ed esauritesi anteriormente alla sua entrata in vigore, e retroattività "impropria", che si ha invece quando la modifica incide su situazioni iniziate nel passato e tuttora pendenti (cfr. Corte giust. UE, Grande sezione, 25 gennaio 2022, causa C-181/20). Ferma restando, per le ragioni anzidette, la maggiore tutela dell'affidamento nel caso di retroattività propria, la giurisprudenza riconosce comunque una tutela nella diversa ipotesi di retroattività impropria, nei termini e con le modalità che di seguito si espongono.

Invero, fermo restando l'impossibilità che il provvedimento illegittimo continui a produrre effetti de futuro, è rimesso al giudice determinare e modulare gli effetti anche ripristinatori con riguardo alle situazioni anteriori e, comunque, consentito al beneficiario del titolo annullato di far valere il proprio legittimo affidamento con l'azione risarcitoria, al fine di vedere indennizzato il proprio affidamento incolpevolmente riposto in un provvedimento di cui sia poi emersa la illegittimità.

A dare fondamento alla tesi del legittimo affidamento e, dunque, alla discrezionalità del potere di autotutela è il principio sancito dall'art. 1 del Prot. addiz. CEDU sulla scorta del quale "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale". La Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela del legittimo affidamento (c.d. *legitimate expectation*), vale a dire una situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto.

Ai fini della qualificazione di una situazione di affidamento legittimo meritevole di tutela, la corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle Autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un Ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui

applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo; la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali; un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo

sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima; la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.

In quest'ottica di doverosa ponderazione degli interessi pubblici e privati a seguito di una sopravvenuta declaratoria di incostituzionale, si richiama la sent. n. 1654 del 2021 emessa dal T.A.R. Catania secondo cui “[...] la sopravvenienza di una declaratoria di illegittimità costituzionale non dà la stura ad una fattispecie di c.d. autotutela doverosa. Invero, come ben evidenziato dalla giurisprudenza, quando la Pubblica amministrazione assiste alla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto amministrativo "vi potrebbe essere" una valutazione da parte dell'Amministrazione procedente dell'impatto della pronuncia costituzionale sull'atto amministrativo ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2015, n. 1862; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 13 luglio 2015, n. 9354). Ma l'esercizio del potere di autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2020, n. 2691) "richiede la motivata identificazione dello specifico interesse pubblico attuale, diverso dal mero ripristino della legalità" (nel caso in esame, della legalità costituzionale) e, nel sistema di doglianze della società ricorrente, non viene indicata nessuna ragione - se non il mero ripristino della legalità violata, con effetti favorevoli per la sfera giuridica della stessa deducente - che possa inverare l'interesse pubblico specifico alla rimozione dell'atto illegittimo”.

In altri termini, sebbene con un atteggiamento non sempre coerente, la giurisprudenza ritiene che la buona fede possa piuttosto valere come correttivo o temperamento, nel senso che le modalità di recupero dell'indebitto non devono concretamente risultare eccessivamente onerose in relazione a diversi aspetti, tra cui ad esempio le condizioni di vita del cittadino chiamato a restituire quanto elargito in assenza di titolo idoneo, come del resto confermato dalla ricordata sentenza n. 8/2023 della Corte Costituzionale che ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU dell'art. 2033 c.c., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebitto retributivo e previdenziale non pensionistico, laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'agente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento sulla spettanza della somma percepita. D'altronde, con riferimento ai rapporti di durata “e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattività impropria, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti [...] a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini” (cfr. Corte costituzionale n. 234/2020).

Per concludere, a fronte di una sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di una norma, sulla base della quale siano stati emessi atti am-



ministrativi, ferma restando l'inapplicabilità del principio di retroattività degli effetti ai c.d. rapporti esauriti, è possibile giungere a riconoscere una tutela in tutte le ipotesi di retroattività impropria, al fine di garantire il legittimo affidamento riposto dal cittadino sul diritto alla percezione di somme già di sua pertinenza, con la conseguenza che una eventuale misura di recupero rischierebbe di manifestare un contenuto sostanzialmente espropriativo.

Sulla motivazione, in punto di interessi, delle cartelle di pagamento



Avv. Andrea Pinto

Il tema della motivazione degli atti di matrice amministrativa è da tempo oggetto di fervidi dibattiti nell'ambito dei procedimenti celebrati all'interno delle aule di giustizia. Come noto, in virtù del disposto normativo di cui all'art. 3 della Legge n. 241/90,

“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”.

Al riguardo, è doveroso osservare che la pubblicità, in via complementare con la trasparenza, soddisfa l'esigenza dei cittadini di conoscere l'enuclearsi dell'attività amministrativa. Ciò viene garantito imponendo alla Pubblica Amministrazione di comunicare, pubblicare o rendere comunque noti ed accessibili le notizie, gli atti, i documenti e le procedure. I canoni di pubblicità e trasparenza si traducono nell'obbligo di motivazione, nell'accesso ai documenti amministrativi, nell'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento e nella conseguente possibilità data al privato cittadino di partecipare al procedimento stesso, quando utile o necessario per il perseguimento dell'interesse pubblico.

L'obbligo di motivazione, in particolare, ha due immediati ed importanti risvolti sostanziali: oltre a permettere al pubblico di controllare l'operato della Pubblica Amministrazione, consente al privato che si ritiene leso dall'attività amministrativa di impugnare il provvedimento, contestando il merito delle motivazioni e le eventuali violazioni di legge, di forma o di competenza.

Sul versante tributario, è doveroso osservare che la stessa Agenzia delle Entrate, mediante i propri canali informativi ufficiali (<https://www.agenziaentrate.gov.it/>), afferma, rivolgendosi al contribuente, che

“La cartella di pagamento è l'atto amministrativo con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell'attività di controllo dell'ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.)”.

L'art. 7 della Legge n. 212/2000 (cd. Statuto del Contribuente), a sua volta, sancisce che

“Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli atti dell'am-

ministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti”.

Ancora una volta, risulta evidente come la ratio dell'obbligo di motivazione risieda in un fondamentale principio di cultura giuridica, rappresentato dall'esigenza di permettere al contribuente l'agevole conoscenza dei contenuti degli atti impositivi ed esattivi posti a suo carico, consentendo, di tal guisa, la piena realizzazione del diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Carta Costituzionale. Ovviamente, il suddetto obbligo può ritenersi adempiuto solo qualora il contribuente sia davvero posto in condizione di valutare la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, attraverso l'esposizione dei presupposti (cioè delle circostanze di fatto e di diritto che la giustificano) e del percorso logico-giuridico che ha presieduto e condotto a quel determinato provvedimento (cioè dei motivi in senso stretto). La motivazione, quindi, non può mai tradursi in affermazioni generiche o di stile, poiché essa costituisce non solo requisito di legittimità dell'atto impositivo ma anche strumento di garanzia delle posizioni soggettive di cui è portatore il destinatario, la cui carenza provoca la nullità dell'atto amministrativo.

A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte, la quale ha più volte chiarito che

“... l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeat. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, sentenza 20 settembre 2013, n. 21564).

In ordine al peculiarissimo tema dell'obbligo di motivazione concernente gli interessi richiesti mediante la notifica della cartella di pagamento, al fine di comporre i plurimi contrasti giurisprudenziali registrati in materia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza n. 22281/2022, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- a) laddove la cartella di pagamento segua l'adozione di un atto fiscale all'interno del quale siano già stati determinati il debito di imposta ed i relativi interessi, trattandosi di atto avente la mera funzione di avviare la fase di riscossione coattiva, senza che lo stesso possa assurgere ad atto impositivo, l'obbligo di motivazione, in assenza di una diversa tipolo-

gia di interessi richiesti, sarà soddisfatto mediante il semplice richiamo all'atto prodromico e il contribuente avrà la possibilità di contestare la quantificazione de qua se incoerente rispetto alla pretesa originaria;

b) qualora, invece, la cartella costituisca il primo atto con il quale vengano reclamati per la prima volta gli interessi, l'obbligo di motivazione sarà soddisfatto attraverso l'indicazione dell'importo richiesto a tale titolo, della base normativa e della decorrenza degli interessi stessi, senza alcuna specificazione, di converso, dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo;

c) nell'ipotesi in cui la pretesa si fondi su un controllo automatizzato, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, pertanto, l'onere di motivazione sarà assolto mediante il semplice richiamo alla dichiarazione del contribuente. In tal caso, il riferimento agli elementi della dichiarazione (quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi) esonera l'Amministrazione finanziaria dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella;

d) ove, infine, mediante la cartella di pagamento vengano rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e, quindi, venga esercitata una vera e propria potestà impositiva, la motivazione dovrà indicare i fatti sui quali si fonda la pretesa, anche in merito agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore (cfr. Cass., 21 maggio 2014, n. 11176; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28056; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330). Motivazione che dovrà, anche in questo caso, ineludibilmente individuare, come già specificato a proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non anche i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo.

Resta solo da aggiungere che l'eventuale richiesta di interessi in via contestuale rispetto al debito d'imposta determinerà, in caso di riscontrato deficit motivazionale in punto di interessi, l'invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa ai soli interessi, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto, nella parte non inficiata dal difetto di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., 15 maggio 2019, n. 12904).

Di particolare pregio giuridico, infine, l'ordinanza n. 10493/2024 della Suprema Corte, la quale, pur richiamando i principi enucleati dalle Sezioni Unite, precisa opportunamente che laddove sia impugnato un atto impositivo (nel caso specifico una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato), non è possibile affermare che l'obbligo di motivazione sia soddisfatto per il sol fatto che il criterio di calcolo degli interessi sia fissato dalla legge.

Occorrerà, dunque, indicare o poter facilmente dedurre la tipologia, la natura e la decorrenza degli interessi richiesti al contribuente. Attesa la

significativa portata della pronuncia è bene sottolineare ulteriormente che, in aderenza alla prassi vigente presso le numerose Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate (vedasi, a titolo esemplificativo, le avvertenze per il contribuente riportate dal portale ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria stessa, ove viene specificato che “Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella.

Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Corti di giustizia tributaria”) e come confermato da quella parte della giurisprudenza di merito che tuttora propugna la tesi dell’inoppugnabilità del cd. Avviso Bonario, la cartella emessa sulla base di un accertamento automatico può considerarsi alla stregua di un atto impositivo anche qualora sia stata preventivamente notificata una comunicazione di irregolarità. Tuttavia, sul punto deve segnalarsi che, secondo i recenti arresti della Corte di Legittimità, tale ultimo atto debba ormai pacificamente ritenersi autonomamente ricorribile, ancorché l’inerzia del contribuente non precluda la contestazione della successiva cartella di pagamento (cfr., ex plurimis, Cass. 24 Febbraio 2022, n. 6267).

È evidente come detta impostazione su un piano teorico allocherebbe l’anzidetta comunicazione tra gli atti impositivi. Per tale ragione, mal si concilierebbe con una rigida interpretazione dell’onere di motivazione posto in capo ai Decidenti.

L’evidenziato contrasto giurisprudenziale, dunque, appare potenzialmente pregiudizievole per il Contribuente, il quale, da un lato risulta costretto a fare i conti con un atto presupposto raramente rispondente ai requisiti motivazionali enucleati dalla giurisprudenza (basti pensare che, di sovente, l’unica indicazione ivi presente in ordine agli interessi è quella relativa al quantum) e, dall’altro, a subire la compressione del proprio diritto di difesa in virtù di un disatteso formalismo.

In definitiva, è lecito attendersi, soprattutto con la nascita della figura del Magistrato Tributario, ulteriori contrasti sul tema. Almeno fino ad un nuovo intervento delle Sezioni Unite o ad un’auspicata riforma del Codice del Processo Tributario tesa a valorizzare, in concreto, lo Statuto del Contribuente.

La protezione dei dati personali e le traduzioni automatiche: quid iuris?



Avv. Federica De Stefani

L'impiego dell'intelligenza artificiale nel campo delle traduzioni è sempre più diffuso e l'impiego di questi sistemi, da Google Translate a DeepL, passando per Reverso traduzioni aumenta in modo esponenziale.

Nel momento in cui, tuttavia, si sceglie un traduttore automatico, l'attenzione è quasi esclusivamente focalizzata sulla precisione dell'output fornito dal sistema, ossia dall'accuratezza della traduzione, e viene tralasciata qualsiasi valutazione in merito al trattamento dei dati personali che viene effettuato da questi strumenti.

L'analisi critica e, conseguentemente, la scelta consapevole del sistema più adeguato passa necessariamente da un'operazione preliminare - l'analisi delle condizioni di utilizzo - quasi sempre saltata per ragioni varie che vanno dalla mancanza di tempo, alla mancanza di consapevolezza, alla mancanza di attenzione.

In quelle pagine, spesso scritte con un linguaggio tecnico non facilmente comprensibile per i più, si annidano informazioni fondamentali per una valutazione dello strumento e della opportunità di un suo impiego.

Molto spesso le informazioni, però, sono carenti, poco chiare e a volte persino contraddittorie, ma questo non esime l'utente da una attenta analisi.

Il primo punto dal quale partire è il fatto che i traduttori automatici processano due diverse tipologie di dati personali: quelli dell'utente che si affida al sistema di traduzione e quelli, eventuali, contenuti nel testo da tradurre.

Per quanto concerne i primi, le condizioni degli oltre venti sistemi che sono stati analizzati (Word Reference, Reverso Context, Memoq, DeepL, Smartcat, Systran, Pons, Google translate, Microsoft Traduttore, iTranslate, Yandex Translate, Sonix.ai, Bing traduttore, HeyGen, Text Cortex, Phrase TMS, Lokalise, Redokun, Taia, Miraitranslate.com, modernMT) indicano più o meno in maniera esplicita la tipologia di dati processati, ma non sempre vengono indicate le modalità di trattamento, il periodo di conservazione e le misure di protezione adottate.

Per quanto riguarda, invece, i dati personali eventualmente contenuti nei testi di cui si richiede la traduzione, salve alcune ipotesi in cui si prevede un espresso divieto di immissione nel sistema di dati personali, con uno scarico di responsabilità sull'utente, non si prevede una idonea regolamentazione.

Resta, pertanto, a carico dell'utente ogni valutazione circa la liceità e, non di meno, l'opportunità dell'impiego di un traduttore automatico per testi che contengano dati personali che, vale la pena sottolinearlo, potrebbero essere anche di soggetti terzi, ossia diversi dall'utente.

In questo caso quali sono non solo gli obblighi, ma anche i possibili impieghi, leciti, che l'utente può fare con riferimento a tali dati? Li può, per esempio, comunicare a terzi? Laddove la comunicazione a terzi sia esclusa è in re ipsa che l'impiego di un traduttore automatico sia precluso. Si pensi all'ipotesi di una clausola di riservatezza: l'impiego del traduttore automatico potrebbe non rivelarsi una buona scelta.

Bisogna infatti considerare che il vincolo in questione impone il divieto di comunicare a terzi le informazioni contenute nel documento da tradurre e l'immissione in un traduttore automatico è, senza dubbio, una comunicazione a terzi, con annessa perdita di controllo delle informazioni. Come vengono trattati quei dati? Dove vanno a finire? Per quali scopi vengono utilizzati dall'algoritmo che governa il traduttore automatico?

Le risposte a queste domande dovrebbero essere contenute nelle condizioni di utilizzo, ma, come anticipato, non sempre è così.

Ci sono sistemi, come Systran che nelle proprie condizioni d'uso prima dichiara che i testi tradotti con il servizio non vengono archiviati in modo permanente e non vengono condivisi né con i clienti né con terze parti, per poi precisare, nel paragrafo successivo, che i testi e le traduzioni potrebbero essere archiviati per un periodo di tempo limitato per scopi di miglioramento dell'algoritmo.

Risulta singolare, poi, la precisazione che i testi inviati e le traduzioni registrate non siano in alcun modo collegati a informazioni personali, come un indirizzo IP, quindi il servizio fornisce una indicazione relativa al fatto che i dati personali di chi utilizza il servizio non sono associati ai testi immessi e alle relative traduzioni (a differenza, per esempio di Word Reference che non solo archivia i testi immessi dagli utenti per la traduzione, ma li associa all'utente e memorizza persino la cronologia delle ricerche effettuate dall'utente stesso) ma non c'è alcun riferimento ai dati personali eventualmente contenuti nel testo.

La contraddizione, poi, continua laddove si precisa che i testi inviati ai servizi dopo aver effettuato l'accesso con un account non vengono memorizzati e vengono utilizzati solo per lo scopo necessario alla generazione della traduzione e alla fornitura del servizio, quando un paio di paragrafi prima si era specificata la possibilità di memorizzare i testi al fine di migliorare l'algoritmo.

In altri casi, come per esempio accade con DeepL, si specifica che i dati vengono memorizzati per il legittimo interesse del fornitore del servizio al miglioramento dell'algoritmo e, quindi, del servizio offerto agli utenti. In altre parole si giustifica l'utilizzo dei dati contenuti nei testi, al fine di implementare le capacità del sistema e ridurre gli errori. L'indicazione è, a parere di chi scrive, del tutto fuorviante, posto che l'utente è indotto a pensare che l'utilizzo dei dati contenuti nei testi che, vale la pena sottolinearlo, potrebbero essere dati riferiti all'utente, ma anche dati riferiti a terzi soggetti, sia necessario per avere un servizio migliore.

Ci si domanda, quindi, cosa si dovrebbe fare in situazioni di questo genere.

L'offerta di sistemi di traduzione, ormai, è ampia e variegata. L'impiego, purtroppo, non tiene conto dell'analisi delle specifiche modalità con le quali questi algoritmi funzionano e trattano i dati che vengono immessi, con la conseguenza che si utilizzano con estrema superficialità, ponendo attenzione esclusivamente all'accuratezza dell'output, ossia della traduzione offerta.

Come tutti gli strumenti, però, anche il traduttore automatico deve essere analizzato nelle singole componenti e nelle garanzie che offre in relazione a queste perché solo in questo modo si può effettuare una valutazione cosciente relativa alla opportunità o meno del loro impiego. La Respons

Responsabilità Tributaria del Beneficiario del Superbonus 110% e la Solidarietà dell'Impresa Esecutrice: Profili Normativi e Giurisprudenziali



Avv. Mario Pio Contessa

1. Introduzione

L'introduzione del Superbonus 110%, previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. 'Decreto Rilancio'), ha sollevato un vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza, non solo per la capacità di incentivare il settore edile e promuovere la sostenibilità ambientale, ma anche per le complesse questioni tributarie che ne derivano.

Tra i profili maggiormente critici emerge quello della responsabilità fiscale del beneficiario delle agevolazioni, soprattutto in caso di accertamenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, unitamente alla responsabilità solidale dell'impresa esecutrice.

Tale complessità normativa si colloca in un contesto più ampio, caratterizzato dalle procedure di accertamento fiscale e dalla gestione dei crediti d'imposta, sollevando interrogativi rilevanti per gli operatori del diritto e per gli imprenditori coinvolti nelle operazioni agevolate.

2. Il Quadro Normativo

L'art. 121 del Decreto Rilancio consente al beneficiario del Superbonus di optare per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione fiscale diretta.

Questo meccanismo ha dato origine a una complessa rete di responsabilità che coinvolge non solo il beneficiario, ma anche l'impresa appaltatrice e ulteriori soggetti terzi, come i cessionari del credito. La questione centrale riguarda, tuttavia, la responsabilità in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, qualora il bonus venga fruito indebitamente, l'accertamento fiscale può estendersi, oltre che al beneficiario, anche all'impresa esecutrice dei lavori, la quale risponde in solido qualora abbia contribuito all'irregolarità. (Vedi infra La Responsabilità in Solido dell'Impresa Appaltatrice).

3. La Responsabilità del Beneficiario del Superbonus

La recente giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui il beneficiario del Superbonus è primariamente responsabile degli obblighi tributari legati all'utilizzo del beneficio fiscale. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25317 del 10 settembre 2021, ha ribadito

che il beneficiario resta soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, anche in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, qualora emergano irregolarità nell'esecuzione dei lavori o nella documentazione.

La Corte ha sottolineato che il beneficiario è tenuto a garantire la corretta realizzazione degli interventi secondo le specifiche tecniche previste dalla normativa, poiché principale destinatario del vantaggio fiscale.

Non di rado, tuttavia, le irregolarità possono derivare da errori o frodi imputabili all'impresa appaltatrice, specie nella fase di certificazione dei requisiti tecnici o nella presentazione della documentazione necessaria per l'accesso al Superbonus.

4. La Responsabilità in Solido dell'Impresa Appaltatrice

La questione della solidarietà passiva dell'impresa esecutrice trova il proprio fondamento nell'art. 122 del Decreto Rilancio, che stabilisce come, in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale, l'impresa sia tenuta a rispondere in solido con il beneficiario per la restituzione delle somme non dovute.

La ratio legis è chiara: si vuole evitare che le imprese possano sfruttare la complessità del meccanismo normativo per trarre vantaggi indebiti, trasferendo ogni rischio di accertamento fiscale esclusivamente sul beneficiario.

La giurisprudenza di merito ha avvalorato tale impostazione.

In particolare, la Sentenza n. 3647/2023 del Tribunale di Roma, a firma del Giudice Michele Sangiovanni, ha affermato che l'impresa, quale soggetto tecnico-professionale incaricato dell'esecuzione dei lavori, è gravata da una responsabilità oggettiva nel garantire la conformità delle opere alla normativa vigente. Tale responsabilità persiste anche in caso di cessione del credito a terzi, poiché l'impresa, avendo eseguito materialmente i lavori, rimane l'unica parte chiamata a rispondere delle eventuali irregolarità commesse.

5. Gli Strumenti di Tutela

Al fine di mitigare i rischi connessi alle responsabilità sopra menzionate, il legislatore ha introdotto specifiche misure di tutela per i soggetti interessati.

Tra queste, figurano l'obbligo di asseverazione tecnica e il visto di conformità, entrambi strumenti essenziali per attestare la regolarità della documentazione e la conformità degli interventi alle prescrizioni normative.

Nonostante la loro obbligatorietà, è bene ricordare che tali adempimenti non eliminano del tutto la possibilità di contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in particolar modo riguardo alla buona fede degli operatori coinvolti.

6. Conclusione

Da quanto esposto, emerge una responsabilità tributaria articolata su due livelli in relazione alla fruizione del Superbonus 110%.

Da un lato, il beneficiario risponde direttamente per l'utilizzo del credito d'imposta; dall'altro, l'impresa appaltatrice è chiamata a rispondere in solido qualora si accerti un concorso nell'irregolarità fiscale.

Sebbene il legislatore abbia introdotto misure volte a mitigare tali rischi, è imprescindibile che tutti i soggetti coinvolti adottino le opportune cautele, al fine di scongiurare contestazioni che potrebbero comportare conseguenze economiche significative.

Bibliografia

- Gallo, F., "Manuale di diritto tributario", Giuffrè Editore, 2021.
- Tesaro, F., "Lezioni di diritto tributario", Utet, 2022.
- Marino, G., "Il Superbonus 110% e la responsabilità fiscale", Egea, 2023.
- D'Aurora, A., "La responsabilità solidale nell'accertamento fiscale", Cedam, 2021.
- Corte di Cassazione, Sez. Trib., Sentenza n. 25317 del 10 settembre 2021, in Rivista di Diritto Tributario, Fasc. 7, p. 123, 2021.
- Tribunale di Roma, Sentenza n. 3647/2023, Giud. Michele Sangiovanni, in Il Fisco, Fasc. 4, p. 245, 2023.
- URL: https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DL_20200520.pdf

**Hai bisogno di una ricerca
GIURISPRUDENZIALE?**

JURANEWS TI AIUTA!



Chiama il numero verde gratuito **800 029 585**
o scrivi un whatsapp al numero **329 7570641**

www.juranews.it

A golden statue of Lady Justice, the personification of the Roman goddess Iustitia, stands on a wooden surface. She is blindfolded, holding a pair of scales in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel with a brass head is positioned diagonally, partially obscuring the base of the statue. The background is a soft, warm gradient of light colors.

Approfondimenti JURANEWS

La vittima di atti di bullismo può accedere alla relazione redatta dallo psicologo scolastico sui fatti che la interessano oppure è opponibile il segreto professionale?

Consiglio di Stato - Sezione Settima - Sentenza n. 7658 del 19 settembre 2024



Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi in merito ad un caso riguardante atti di bullismo commessi a scuola ai danni di studenti ed al diritto degli esercenti la potestà genitoriale sui figli minorenni, vittime dei predetti atti, di accedere alle relazioni redatte dalla psicologa scolastica e dal referente per il bullismo, che interessavano i minori. Il caso arriva al TAR, che ravvisa nel segreto professionale la causa ostativa all'accesso, mentre in appello emerge la questione della presunta inopponibilità del segreto professionale alla parte appellante, costituita anche dalla studentessa che aveva subito gli abusi, la quale nel frattempo ha conseguito la maggiore età, in quanto destinataria della prestazione professionale sfociata nelle suddette relazioni.

Fenomeni di prepotenza e bullismo a scuola verificatisi ai danni di una studentessa ed uno studente dell'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore C.-R., hanno indotto uno degli studenti aggrediti a trasferirsi presso un altro liceo ed hanno condotto alla presentazione di una denuncia-querela presso le autorità di pubblica sicurezza competenti. A tali fatti seguiva l'istanza degli esercenti la potestà genitoriale sui figli minorenni, vittime dei predetti episodi di bullismo, di poter acquisire il verbale di assemblea di classe, le relazioni redatte dalla psicologa scolastica e dal referente per il bullismo all'esito degli incontri di classe e che interessavano i minori.

Il Dirigente dell'Istituto scolastico, tuttavia, negava l'accesso agli atti in questione adducendo che i documenti richiesti non potessero essere ostesi, in quanto atti endo-procedurali coperti da privacy. A seguito del riesame della domanda, veniva osteso solo verbale di riunione di classe, ma non la relazione del referente per il bullismo, né quella della psicologa.

Il caso arriva in giudizio e trova una prima definizione con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, che rigetta il ricorso proposto dal richiedente l'accesso agli atti scolastici, sul presupposto che nel caso di specie l'opposizione del segreto professionale precludesse, in radice l'esercizio del diritto di accesso, senza necessità di effettuare alcun tipo di bilanciamento con altri interessi.

Come emerge dagli atti di causa, il giudice di merito ha ritenuto che il segreto professionale, imposto dall'art. 11 del Codice deontologico degli psicologi approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine ai sensi dell'art. 28, comma 6 lettera c) della L. n. 56/1989, fosse assoluto rispetto al diritto di accesso, nel senso che fosse sempre e comunque opponibile al titolare del relativo diritto.

L'opponibilità del segreto professionale viene dunque contestata con ricorso in appello, in cui viene evidenziato il fatto che la studentessa che aveva subito gli abusi, medio tempore, ha conseguito la maggiore età ed è oggi parte appellante insieme alla madre, con la conseguenza che,

siccome la ridetta prestazione professionale era stata svolta anche nei confronti di quest'ultima, la pretesa della stessa a conoscere il contenuto della relazione è ancor più fondata, proprio per questo motivo. A tal proposito l'appellante richiama l'art. 12 del Codice deontologico degli psicologi, che consente di derogare al segreto di cui al precedente art. 11, previo consenso dell'interessato.

Da quanto precede, secondo l'appellante, si evincerebbe che quel segreto tutela l'assistito ed il suo rapporto con lo psicologo, e non direttamente il professionista. E poiché, in questo caso l'assistita, cioè la destinataria della prestazione, i cui esiti si vorrebbero mantenere segreti, si identifica con la stessa parte appellante, è evidente che non ha senso averle opposto il relativo segreto e che si sarebbe potuto ovviare ad eventuali inconvenienti relativi ad interessi sensibili di terzi presenti nell'atto, apportando i necessari omissis ai documenti ostesi.

Il giudice d'appello al fine di rispondere ai motivi sollevati ricorda, innanzitutto, che ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 24 della L. n. 241 del 1990, il diritto di accesso è escluso, tra gli altri, nei casi - in cui senz'altro rientra quello in specie, in quanto segreto professionale - di segreti e di divieti di divulgazione espressamente previsti dalla legge.

In secondo luogo, precisa che, per come è prospettata, la doglianza dell'appellante omette di considerare un tratto fondamentale, e altrettanto generale, della funzione e delle attività professionali dello psicologo, il quale, infatti, interviene terapeuticamente, non solo con riferimento ad un singolo assistito, ma anche, di norma, ed anzi sempre più frequentemente, soprattutto in caso di terapie somministrate ad adolescenti, nei confronti di un gruppo ristretto di individui.

Questa seconda tipologia di intervento serve a risolvere o a prevenire conflitti che si siano generati, o possano generarsi, all'interno della relativa comunità, o anche solo - il che accade sovente nel caso di interventi su singole classi di studenti delle scuole superiori - è richiesto al fine di meglio orientare le relazioni dei singoli fra loro, dei singoli con il gruppo e del gruppo con i singoli.

Re-inquadrata in questa dimensione, che è poi verosimilmente quella che ha occasionato l'intervento della psicologa di cui alla controversia, il segreto professionale da quest'ultima opposta riacquista tutta la sua significatività.

Infatti, nel caso di specie, il consenso del singolo componente del gruppo, o, in ipotesi, il consenso espresso da tutti componenti del gruppo oggetto dell'intervento, giammai avrebbero potuto sollevare il professionista dal relativo obbligo di riservatezza, dal momento che l'oggetto della relazione terapeutica è il rapporto di quest'ultimo con l'intera comunità di riferimento, il che, in certo senso, rafforza - e dunque produce un effetto esattamente inverso - la necessità di assicurare riserbo e discrezione sugli incontri e sugli esiti degli stessi.

Il giudice d'appello non ritiene condivisibile nemmeno quanto affermato dalla doglianza in esame, secondo la quale il segreto professionale è posto solo a tutela degli assistiti.

Al contrario, ritiene il giudice d'appello che detto segreto sia previsto anche a tutela della libertà di scienza, che, nell'esercizio dell'attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d'opera intellettuale nel



nostro ordinamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2239 cod. civ. e, soprattutto, dal comma 1 dell'art. 33 della Costituzione.

È evidente, infatti, che se non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni da costoro espresse nel corso dell'attività professionale, quella libertà potrebbe essere seriamente compromessa.

In definitiva, conclude il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7658 pubblicata il 19 settembre 2024, anche a voler ammettere che il segreto professionale, a fronte dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto, possa presentare un margine di relativa elasticità, nel caso di specie, alla luce dei presupposti appena esplicitati, questa delimitazione non è invocabile.

FAIRPLAY Privacy

Videosorveglianza: i criteri da rispettare per l'installazione di telecamere condominiali

Tribunale Reggio Emilia - Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 891 del 17 settembre 2024

Un recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia è intervenuta su una controversia relativa all'installazione di telecamere condominiali richiamando la legge di riferimento sulla riforma del condominio (L. n. 220 del 2012), che ha introdotto disposizioni specifiche, come l'articolo 1122-ter del codice civile, mirate a disciplinare il montaggio delle telecamere.

Il Tribunale, nel pronunciarsi sul caso in esame con sentenza n. 891 del 17 settembre 2024, evidenzia che, secondo le norme richiamate, prima di procedere con l'installazione della telecamera in un condominio, è necessario ottenere l'approvazione dell'assemblea condominiale, seguendo le modalità di votazione stabilite dall'articolo 1136 del codice civile.

Viene sottolineato che tali regolamentazioni si applicano esclusivamente agli impianti di videosorveglianza installati sulle parti comuni e/o delle aree in comune. Qualsiasi decisione in merito all'installazione di telecamere sulle parti comuni dovrà essere ratificata dall'assemblea condominiale o dai vicini di confine. In aggiunta, è previsto che, in caso di installazione di un sistema di videosorveglianza, l'interessato deve designare un responsabile della privacy, che nel caso dei condomini può anche essere l'amministratore condominiale.

Viceversa se trattasi di aree private, l'attuale normativa in materia di videosorveglianza privata prevede che le telecamere possono essere installate in aree di propria spettanza e pertinenza. Quindi, non potranno riprendere aree comuni come, ad esempio, pianerottoli, cortili o parcheggi. Gli unici punti permessi sono le aree che interessano la propria abitazione, ovvero la propria porta di ingresso di casa e le finestre, o comunque proprietà private. Naturalmente, il soggetto che dota la propria abitazione di telecamere sarà obbligato a esporre il cartello e l'area ripresa deve comprendere esclusivamente la propria proprietà privata, evitando di includere aree comuni.

La normativa sulla videosorveglianza privata specifica inoltre che, dopo che una telecamera registra, il video può rimanere in memoria per un massimo di 48 ore. Per visionare la registrazione, però, si deve fare richiesta di acquisizione dei dati a chi di dovere, quasi sempre le Forze dell'ordine.

Il Tribunale ricorda che, affinché l'impianto di videosorveglianza sia legittimo, devono essere rispettati i seguenti principi:

principio di liceità rispetto della normativa italiana in vigore;

principio di proporzionalità, ovvero scegliere di installare un impianto quando altre misure di sicurezza alternative si sono rivelate non sufficienti;

principio di finalità, ossia quando esistono motivazioni reali e legittime per installare un impianto;

principio di necessità se le riprese servono a registrare solamente ciò che è necessario al motivo indicato.

Il Tribunale inoltre precisa che esiste un principio di minimizzazione dei dati secondo il quale le immagini acquisite devono essere pertinenti allo scopo dell'installazione dell'impianto e non eccedere rispetto tali finalità, che sono la tutela della proprietà e la salvaguardia della sicurezza. E' illecito utilizzare le telecamere di videosorveglianza come "occhio a distanza" che consenta di curiosare nella vita delle persone e dei vicini di casa, spiando le loro abitudini e i loro movimenti.

Poiché la videosorveglianza è una tipologia di trattamento di dati personali, le sue informazioni possono essere usate esclusivamente da chi ne è titolare e dagli incaricati autorizzati.

Discorso a parte invece meritano le cosiddette smart cam casalinghe per le quali è prevista la semplice informativa sulla loro presenza a chi entra in casa.

Nella controversia in parola, sulla base della CTU svolta, è emerso che una parte delle telecamere installate nel condominio oggetto di contestazione sono posizionate in modo da inquadrare aree non personali o di proprietà privata, conseguentemente, secondo il Tribunale, esse andranno rimosse, almeno in parte. Riguardo alle registrazioni fatte fino al giorno della loro rimozione, salvo quelle oggetto di indagini e /o che siano prove documentali per gli altri processi pendenti tra le parti, esse dovranno essere distrutte e/o comunque non divulgate a terzi. Infine, le telecamere autorizzate dovranno essere fissate in modo tale da renderle inamovibili nell'inquadratura delle sole aree personali o private.

FAIRPLAY Privacy

Danno da ritardo nell'adozione del provvedimento finale

Consiglio di Stato - Sezione II - Sentenza n. 7621 del 17 settembre 2024

Massima: *“Nel caso di domanda di condono, poiché la legge collega il provvedimento tacito di accoglimento al decorso di un certo arco tempo (dopo il deposito della documentazione) considerato necessario ai fini dell'esame della pratica, l'interessato non può predicare la pretesa ad ottenere il provvedimento formale prima del decorso di tale lasso di tempo, da ritenersi indispensabile per consentire all'ente di espletare i propri accertamenti; né può dolersi dei danni asseritamente arrecati dalla mancanza di un provvedimento formale di concessione in sanatoria ovvero ricognitivo dell'intervenuto silenzio, posto che il provvedimento di sanatoria mediante silenzio deve ritenersi, salvo prova contraria, equivalente ad un atto formale e quindi sufficiente al fine di completare le opere e alienare il bene”.* (massima non ufficiale)

Con la sentenza che si annota, il Consiglio di Stato si sofferma sui presupposti della domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'adozione del provvedimento finale.

Per orientamento consolidato, l'art. 2-bis, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo (nonché da inerzia dell'amministrazione) nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e per sé, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell'amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2016, n. 4028); il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest'ultimo deve fornire la prova, deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all'adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell'amministrazione, ma sempre che la legge non preveda, alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, un'ipotesi di silenzio significativo (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2016, n. 2019), nel qual caso non vi è alcunché da risarcire, avendo l'interessato conseguito il provvedimento.

Il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto, *juris et de jure*, quale effetto scontato del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dall'art. 2043 c.c..

Ai fini della risarcibilità del danno da ritardo, si richiede, peraltro - oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, all'accertamento che l'inosservanza è imputabile a dolo o colpa dell'amministrazione medesima e che il danno è conseguenza diretta del ritardo - una valutazione sulla spettanza del bene della vita all'interessato.

Secondo l'orientamento prevalente, al quale il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ritiene di aderire, l'entrata in vigore dell'art.

2-bis della l. n. 241/1990 non ha elevato, infatti, l'interesse procedimentale al rispetto dei termini dell'azione amministrativa a bene della vita, suscettibile di autonoma protezione mediante il risarcimento del danno.

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, la pretesa finalizzata al risarcimento del danno da ritardo deve essere sostenuta dalla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, che, in assenza dell'agire illegittimo dell'amministrazione, il privato che si assuma danneggiato avrebbe conseguito il bene sostanziale della vita sotteso al suo interesse legittimo.

Nel caso di domanda di condono, poiché la legge collega il provvedimento tacito di accoglimento al decorso di un arco tempo (dopo il deposito della documentazione) considerato necessario ai fini dell'esame della pratica, l'interessato non può predicare la pretesa ad ottenere il provvedimento formale prima del decorso di tale lasso di tempo, da ritenersi indispensabile per consentire all'ente di espletare i propri accertamenti.

Né può dolersi dei danni asseritamente arrecati dalla mancanza di un provvedimento formale di concessione in sanatoria ovvero ricognitivo dell'intervenuto silenzio, posto che il provvedimento di sanatoria mediante silenzio deve ritenersi, salvo prova contraria, equivalente ad un atto formale e quindi sufficiente al fine di completare le opere e alienare il bene.

Manuela Bucca - Referendario TAR Sicilia - Catania

IMU: esenzione dall'imposta

Corte di cassazione - Sezione Tributaria - Ordinanza n. 21914 del 2 agosto 2024

Massima: *“In tema di IMU, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale”.* (massima non ufficiale)

Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione ribadisce l'orientamento sull'inapplicabilità dell'agevolazione prevista per abitazione principale ai fini IMU con riferimento ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, siano destinate e utilizzate come abitazione principale,

E invero, dal tenore letterale dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2011, n. 214 (disposizione di legge oggi trasfusa all'art. 1, comma 741, lett. B) della l. 27 dicembre 2019, n. 160) per

“abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Sottolinea la Corte di cassazione che deve essere ribadita l'impossibilità di estendere all'IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI (Cass. civ., sez. VI-T, 25 giugno 2019, n. 17015 secondo cui

«ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come “abitazione principale” non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'“abitazione principale”, sempre che (cfr. analogamente, per l'agevolazione “prima casa”, Cass. n. 563/1998) il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettivo, utilizzazione ad “abitazione principale” dell'immobile complessivamente considerato»)

con conseguente necessità di limitare ad un'unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l'esenzione dall'IMU giacché

«il legislatore, a fronte della evidente necessità di ricondurre il godimento del beneficio ad un dato oggettivo, numerico e non interpretabile, facilmente verificabile ha, infatti, dato rilievo unicamente ai dati relativi alla iscrizione catastale unitaria dell'immobile in relazione al quale il contribuente intende godere dell'esenzione in parola mentre il riferimento alla “iscrivibilità” catastale dell'immobile come “unica unità immobiliare” [...] deve necessariamente essere ritenuta una ipotesi residuale, limitata a situazioni in cui l'immobile, per qualsiasi motivo, non sia ancora stato iscritto al catasto edilizio, mentre se il fabbricato è già iscritto nel catasto edilizio urbano con proprie determinate caratteristiche di



identificazione, classificazione, consistenza e valore, non può essere data rilevanza alcuna ad una sua eventuale differente e potenziale “iscrivibilità”, e ciò allo scopo evidente di non rendere prive di rilievo le risultanze catastali che, nel sistema tributario, quanto ai tributi locali quale quello in esame, rappresentano elemento primario e decisivo di riferimento»

Calogero Commandatore - Primo Referendario TAR Sicilia

Circolazione stradale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36944 del 4 ottobre 2024

In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021).

La Sez. 4, con la sentenza n. 20990 del 30/03/2016 aveva già chiarito in precedenza che in tali casi il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 L. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'infrazione di pene eccessive (come nel caso dell'art. 81 cod. pen.).

E ancor prima Sez. 3, Sentenza n. 42993 del 13/10/2010 aveva affermato che deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non essendo consentita l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., nel caso di sanzioni amministrative accessorie per reati previsti dal cod. stradale e commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

È stato anche chiarito che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, medesimo codice, sicché le motivazioni relative alle misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021), dovendo, dunque, «il giudice fare riferimento alla entità del danno, alla gravità della violazione e alla tutela della collettività, in relazione al pericolo che il perdurare delle, circolazione possa arrecare alla sicurezza della stessa» (così, di recente, Sez. 4, n. 16274/2022).

Avv. Mariangela Di Biase

La discrezionalità della P.A. nell'esercizio del potere discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti sanzionatori

1) La responsabilità del dipendente pubblico

L'art. 28 della Costituzione sancisce espressamente la responsabilità del pubblico dipendente per la violazione dei doveri su di esso incombenti: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici».

Dalla lettura della menzionata disposizione si evince, dunque, che la responsabilità dei dipendenti pubblici per violazione di norme giuridiche può avere natura:

- i) penale, laddove la trasgressione dei doveri di ufficio da parte dell'impiegato assuma il carattere di violazione dell'ordine giuridico generale e si concreti nella figura del reato (e.g. abuso e omissione di atti d'ufficio, corruzione, concussione, ecc.);
- ii) civile, qualora dalla trasgressione dei doveri d'ufficio derivi un danno a terzi o all'amministrazione stessa e,
- iii) amministrativa nel caso in cui dalla trasgressione derivi un danno erariale all'amministrazione di appartenenza o ad altra amministrazione.

Oltre alle suddette ipotesi di responsabilità, derivanti dalla violazione di doveri di stampo prettamente pubblicistico, è altresì configurabile una responsabilità del dipendente per la violazione di quei doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà che discendono dal contratto di lavoro e sono sanciti, anche per il rapporto di lavoro privato, dagli artt. 2104 e 2105 c.c..

Si tratta della responsabilità disciplinare, che ricorre ogniqualvolta il pubblico dipendente ponga in essere un'azione od omissione, compiuta in violazione di legge, regolamento o contratto e, in particolare, dei doveri previsti da quest'ultimo.

L'accertamento di una responsabilità disciplinare del dipendente comporta l'applicazione da parte del datore di lavoro di sanzioni conservative (richiamo, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione) o espulsive (licenziamento con o senza preavviso).

La normativa di riferimento è contenuta negli artt. 55 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, l'art. 55, comma 2, dispone che «Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro».

2) La potestà disciplinare e la discrezionalità nell'esercizio del potere

Ai sensi dell'art. 55-bis D.Lgs. 165/2001, la potestà disciplinare è esercitata, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale, dal responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente (comma 1).

Qualora, invece, vengano in rilievo comportamenti del dipendente punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale, la potestà disciplinare compete a un ufficio per i procedimenti disciplinari individuato dall'amministrazione di appartenenza (comma 2).

Una delle questioni più dibattute in dottrina riguarda la discrezionalità o l'obbligatorietà dell'azione disciplinare.

Mentre, infatti, nel settore privato l'azione disciplinare del datore di lavoro ha senz'altro carattere discrezionale, in materia del pubblico impiego la situazione assume connotati differenti proprio in quanto la tolleranza di fenomeni di illegalità all'interno dell'apparato pubblico veniva da alcuni autori ritenuta contraria al principio di buon andamento della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.

Un significativo passo nella direzione dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare è stato compiuto con la c.d. Riforma Brunetta, che ha profondamente innovato il Testo Unico del pubblico impiego, introducendo, all'art. 55-sexies, comma 3, la previsione secondo cui il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, comporta la responsabilità disciplinare in capo all'inerte (o colluso) dirigente.

Appare evidente che la configurazione del mancato esercizio o della decadenza dall'azione disciplinare come condotte sanzionabili sul piano disciplinare non consente alcuno spazio a valutazioni di opportunità nell'esercizio del potere disciplinare.

Ciò posto, prima di esaminare le recenti pronunce in tema di azione disciplinare, occorre precisare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, ha fissato il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimento o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione.

Ne consegue che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo solo le sanzioni disciplinari irrogate nell'ambito del c.d. pubblico impiego non privatizzato, che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/01 comprende «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287»

(cfr. art. 3, comma 1, d.lgs. 165/01) nonché il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario, quello della carriera dirigenziale penitenziaria mentre, ai sensi del comma 2 del decreto de quo, «Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»

3) La potestà disciplinare nella più recente giurisprudenza amministrativa.

Circoscritto, quindi, l'ambito di esame delle recenti decisioni in tema di sanzioni disciplinari a quelle irrogate nell'ambito del c.d. "pubblico impiego non privatizzato" occorre in primo luogo precisare che, per giurisprudenza costante, le valutazioni dell'Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari, ivi comprese quelle afferenti ai fatti ascritti al dipendente, alla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, sono espressioni di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabili soltanto per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4143), che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l'infrazione e il fatto (cfr. Consiglio Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1296).

Il provvedimento disciplinare sfugge, quindi, ad un pieno sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 17 ottobre 2023, n. 9018 e TAR Piemonte, Sez. III, 2 dicembre 2023, n. 972).

L'ampiezza della discrezionalità sottesa all'inflizione delle sanzioni disciplinari si riverbera, poi, sulla rilevanza dell'onere motivazionale posto a carico dell'Amministrazione, specialmente in presenza di condotte di particolare gravità, quali quelle palesemente contrarie ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un pubblico dipendente, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelle di correttezza ed esemplarità propri del proprio status di militare.

In tali ipotesi, infatti, l'obbligo motivazionale è dunque attenuato e può essere assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato (ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2020, n. 2107; nonché TAR Valle d'Aosta, 13 giugno 2023 n. 23 e TAR Campania - Napoli, Sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 187).


4) Considerazioni conclusive.

Alla luce di quanto esposto è, dunque possibile conclusivamente osservare che la giurisprudenza amministrativa ritiene che l'esercizio del po-



tere disciplinare nel pubblico impiego “non privatizzato” sia espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l’infrazione e il fatto e, pertanto, il giudice non potrà sostituire la propria personale valutazioni a quella effettuata dall’amministrazione precedente, ma dovrà limitarsi ad accertare la logicità e ragionevolezza della stessa, intervenendo solo qualora emerga un palese utilizzo distorto del potere.

Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte



JURANEWS

Il quotidiano on line di informazione giuridica

I CONTENUTI

Sentenze della Corte di Cassazione aggiornate in tempo reale

News e articoli quotidiani sulle principali novità giuridiche



Normativa nazionale ed europea, aggiornata in tempo reale dalle fonti ufficiali e riportata nelle versioni vigenti e previgenti corredata da note esplicative

Ampia selezione della giurisprudenza di merito delle principali Corti e massimario sempre aggiornato

Principali Trattati Internazionali adottati dall'Italia in versione vigente e in lingua italiana

Approfondimenti autoriali focalizzati su tematiche di attualità, realizzati da professionisti, docenti e cultori della materia

Scopri
JURANEWS AI
consulta le sentenze e
chiedi all'intelligenza
artificiale di generare
la massima e la sintesi
della sentenza



Inquadra il QR code per richiedere la demo gratuita



www.juranews.it

LA PIATTAFORMA

Archivio digitale con esclusivo patrimonio documentale di oltre 2 milioni di documenti

Interamente web, nessuna installazione, accessibile ovunque anche da smartphone

Motore di ricerca documentale tra i più evoluti e performanti sul mercato

Navigazione user friendly, che permette un utilizzo semplice ed intuitivo

Servizio Clienti

☎ 0835 16 53 922
0835 25 66 20

📞 329 75 70 641

A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel with a brass head is positioned diagonally. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

*Rassegna Massime
Corte di Cassazione
Settembre 2024*

Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti - Settembre 2024

Sezione Civile



Il rispetto del principio della ragionevole durata del processo

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 25868 del 27 settembre 2024

Il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia "prima facie" infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluenza sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.

La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25866 del 27 settembre 2024

La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento, che - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa la sua idoneità a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice.

L'accertamento dei redditi con il metodo induttivo "puro" ed anche analitico-induttivo

Sezione Tributaria – Sentenza n. 25852 del 27 settembre 2024

In tema di accertamento dei redditi con il metodo induttivo "puro" ed anche analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelievi bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti» (Cass. 3 luglio 2023, n. 18653; Cass. 28 novembre 2022, n. 34996).

L'equa riparazione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25833 del 27 settembre 2024

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'attore ha l'onere di precisare nel ricorso l'intera durata del giudizio

presupposto, inclusi i gradi e le fasi non eccedenti gli standard di ragionevolezza, potendo la parte disporre del “quantum” della domanda, ma non dell’allegazione dei fatti storico - normativi che ne condizionano l’ammissibilità, e dovendo, conseguentemente, il giudice procedere alla valutazione unitaria della durata del processo anche se, l’attore, nel formulare la domanda, si sia specificamente riferito ai soli segmenti del procedimento in cui sarebbe, stato superato, a suo avviso, il termine ragionevole (Cass., Sez. II, n. 4693/2018; Cass., Sez. VI-2, n. 4437/2015).

Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno **Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 25774 del 26 settembre 2024**

Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza (o conoscibilità) del fatto che il danno si è verificato ed è riconducibile all’attività del convenuto, o comunque di un determinato danneggiante (Cass. sez. Un. 2146/ 2021), nel senso che non deve farsi riferimento al momento in cui il danno si è verificato materialmente, bensì a quello in cui era conoscibile in quanto danno giuridicamente rilevante (Cass. 34750/ 2023), vale a dire a partire dal momento in cui il danneggiato era in grado di sapere che il suo danno era attribuibile ad un determinato autore.

La conoscibilità ex officio della contrattazione collettiva nazionale **Sezione Lavoro – Ordinanza n. 25772 del 26 settembre 2024**

La contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall’iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda (così Cass. n. 7641/2023; quanto alla conoscibilità d’ufficio dei c.c.n.l. nel pubblico impiego, tra le tante cfr. Cass. n. 6394/2019 e Cass. n. 19507/2014).

Equa riparazione e “pretesa irrisoria”

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25766 del 26 settembre 2024

«Irrisoria» è la pretesa che in sé, per la sua natura «bagatellare» costituisce un abusivo esercizio del diritto; in particolare, già con la sentenza n. 633 del 2014, la Corte di Cassazione aveva rilevato che con la L. n. 89 del 2001 il legislatore ha inteso creare un meccanismo interno tale da garantire al ricorrente una tutela analoga e non peggiore rispetto a quella assicurata dall’istanza internazionale (v. relazione seconda commissione permanente del Senato 3813-A del 16.2.1999; sentenza n. 14286/06): il giudice nazionale, pertanto, in coerenza con il principio sancito dal comma I dell’art. 117 Cost., ha il dovere d’interpretare la norma interna in senso «convenzionalmente conforme» ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte europea sulla base della Convenzione e dei suoi Protocolli.

Vendita e obbligo di garanzia per vizi

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25747 del 26 settembre 2024

In tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno.

L'interpretazione del contratto

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 25663 del 25 settembre 2024

Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass., 13595 del 2020).

Addizionale Ires e c.d. Robin tax

Sezione Tributaria – Sentenza n. 25648 del 25 settembre 2024

In materia di addizionale Ires per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, co. 16, 17 e 18, del d.l. n. 112/2008, n. 112, disposta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 nella G.U., non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015, escludendo pertanto il diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data.

Il rispetto del principio della ragionevole durata del processo

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 25639 del 25 settembre 2024

Il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di ragioni d'inammissibilità o di infondatezza del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio.

L'opposizione a decreto ingiuntivo

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25613 del 25 settembre 2024

L'opposizione a decreto ingiuntivo deve qualificarsi come la seconda fase di un procedimento già pendente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, in altri termini si tratta di un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio e non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.

Servitù e valore della causa

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25611 del 25 settembre 2024

La servitù, come qualitas fundi vantaggiosa per il fondo dominante e svantaggiosa per quello servente, investe ogni singola parte dell'uno e dell'altro, sicché, anche quando essa si eserciti su una determinata porzione dell'immobile, questo deve considerarsi gravato nella sua interezza, sicché, al fine di determinare la competenza ratione valoris ex art. 15 cod. proc. civ., in cause in tema di servitù, occorre aver riguardo al valore dell'intero fondo servente e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso direttamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle parti rimanenti (Cass., Sez. 2, 29/12/2016, n. 27356; Cass., Sez. 2, 27/1/1995, n. 988).

Somministrazione di energia elettrica

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 25542 del 24 settembre 2024

In tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984).

Pubblico impiego privatizzato e interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 25538 del 24 settembre 2024

In tema di pubblico impiego privatizzato nell'interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva - e, cioè, della "lex specialis" della procedura stessa - assume una particolare valenza il canone ermeneutico del senso letterale delle parole ex art. 1362, comma 1, c.c., in quanto il criterio letterale, se privo di equivocità, corrisponde alla funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'Amministrazione e i candidati.

L'accertamento dei redditi mediante indagini bancarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 25535 del 24 settembre 2024

In tema di accertamento dei redditi mediante indagini bancarie, la modi-

fica del meccanismo di onere della prova recata dall'art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2006, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, in seno all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - secondo cui, ai fini della determinazione del maggior reddito, gli Uffici finanziari possono legittimamente utilizzare, come elementi posti a base delle rettifiche, i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili (sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili) - non opera rispetto agli accertamenti non ancora definiti, trattandosi di norma di natura sostanziale non interpretativa, come tale priva di portata retroattiva (Cass. n. 19774 del 2020).

Il malfunzionamento del contatore di energia elettrica

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 25534 del 24 settembre 2024

In forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605).

Dirigenti nell'impiego pubblico regionale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 25528 del 24 settembre 2024

In materia di dirigenti nell'impiego pubblico regionale, il capo dipartimento, avendo la funzione di organizzare, coordinare e dirigere l'ufficio secondo le direttive generali degli organi di direzione politica che assiste, svolge un incarico rispetto al quale opera il sistema di c.d. spoil system, rientrando esso negli incarichi dirigenziali apicali che non attengono ad una semplice attività di gestione, ed essendo invece rapportabile alla direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (Cass., Sez. L, n. 2510 del 31/01/2017).

L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 25521 del 24 settembre 2024

L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (invero diverso per presupposti e disciplina dalla richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c.: v., da ultimo, Cass., 24/5/2023, n. 14374) è uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente allorquando la prova dei fatti non possa essere in alcun modo fornita o acquisita con altri mezzi, e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (v., da ultimo, Cass., 8/10/2021, n. 27412; Cass., 1°/4/2019, n. 9020; Cass., 25/10/2013, n. 24188). Esclusivamente in tale ipotesi il giudice può esercitare il proprio potere discrezionale officioso al riguardo, non potendo la sua iniziativa invero supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova da

parte dell'onerato (v. Cass., 31/8/2020, n. 18152).

La risoluzione del rapporto di lavoro

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 25517 del 24 settembre 2024

La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica secondo lo schema civilistico della impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex articolo 1463 cod. civ.

Si è, in particolare, evidenziato che il conferimento dell'incarico dirigenziale dà luogo a un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell'altra e operano i principi generali per cui la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione importa, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso e, di conseguenza, la risoluzione del rapporto.

Il requisito dell'apparenza della servitù

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25493 del 24 settembre 2024

Il requisito della apparenza mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili in modo da consentirgli di tenerne in debito conto nella scelta dell'acquisto e delle sue condizioni (Cass.n. 2528 del 10/07/1969).

In relazione a tale finalità il requisito deve essere valutato caso per caso con riguardo ai singoli contesti. Appare significativa, nel contesto di unità abitative condominiali in linea, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore.

Danni da occupazione di beni «sine titulo»: Principio di diritto

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 25457 del 23 settembre 2024

In caso di danni da occupazione di beni «sine titulo», ai fini della verifica dell'esistenza del pregiudizio in capo al proprietario del bene non occorre, necessariamente, che l'occupante abusivo abbia tratto un utile dalla propria condotta illecita.

Il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance”: Principio di diritto

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 25442 del 23 settembre 2024

Il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance” non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall'esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 25319 del 20 settembre 2024

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è affatto ex lege determinata dal solo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, che rappresentano meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento (Sez. 5, Ordinanza n. 24931 del 18/08/2022), e dunque all'esito di un percorso di adeguamento dell'elaborazione statistica alla concreta realtà economica del contribuente, il cui esito confluisce nella motivazione, la quale deve ricomprendere le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa sono stati disattesi (Sez. 5, Ordinanza n. 9554 del 09/04/2024).

La liquidazione equitativa

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 25318 del 20 settembre 2024

La liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (v. Cass., 12/04/2023, n. 9744; Cass., 22/02/2017, n. 4534; Cass., 14/05/2018, n. 11698).

I requisiti necessari della revocazione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25312 del 20 settembre 2024

Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.

La sentenza e l'ordinanza della Corte di cassazione che dispone il rinvio

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 25308 del 20 settembre 2024

La sentenza e l'ordinanza della Corte di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati, ma anche con riferimento ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi

implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito e, conseguentemente, ne deriva che il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti.

L'errore di fatto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 25304 del 20 settembre 2024

La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'*error iuris*, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.

Immigrazione e obblighi informativi contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE 604/2013

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 25291 del 20 settembre 2024

Gli obblighi informativi contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE 604/2013, pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 d. lgs. 25/2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all'informazione, implicante l'obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell'allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale; di conseguenza, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce dell'audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell'autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata (cfr. Cass. 10331/2024).

Le agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamità naturali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 25273 del 20 settembre 2024

In tema di agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento de minimis applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (art. 107, § 2, lett. b), T.F.U.E.) in quanto destinato a compensare

i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del de minimis, che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorrendo dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (Cass., Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 4932; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 17199).

La sentenza di condanna generica al risarcimento del danno

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 25261 del 20 settembre 2024

La sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ha ad oggetto soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito: essa postula, quale presupposto necessario e sufficiente per la sua adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, in base ad un giudizio di probabilità, potenzialmente causativo di conseguenze pregiudizievoli, per essere l'accertamento della concreta esistenza di esse riservato al successivo giudizio (o alla successiva fase del giudizio), con la conseguenza che al giudice della liquidazione non è precluso negare la sussistenza del danno e dichiarare infondata la pretesa risarcitoria, anche in ipotesi di passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica.

I comportamenti degli amministratori

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25260 del 20 settembre 2024

Qualora i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano vietati dalla legge o dallo statuto, la condotta dell'amministratore è illegittima se omette di adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati; in tal caso l'attore ha l'onere di provare tutti gli elementi di fatto dai quali è possibile dedurre la violazione dell'obbligo di lealtà e di diligenza.

La ricusazione ex art. 52, comma 2, c.p.c.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 25251 del 20 settembre 2024

In tema di ricusazione ex art. 52, comma 2, c.p.c., ove quest'ultima sia preclusa da un vizio procedurale che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere, il rimedio accordato è proprio quello di denunciare la nullità della sentenza, anche se quest'ultima deve correlarsi alla specifica individuazione della causa di ricusazione che non è stato in precedenza possibile addurre e che si è poi riverberata nella nullità della decisione assunta.

Il luogo in cui viene eseguita la notificazione del ricorso per cassazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 25232 del 19 settembre 2024

Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita,

non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, o a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ..

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25229 del 19 settembre 2024

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

La compensazione delle spese processuali

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25228 del 19 settembre 2024

In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.

Il diritto alla riscossione di un'imposta

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 25222 del 19 settembre 2024

Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente "ratione temporis"), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 cod. civ., per l'actio iudicati, restando irrilevante la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita nella declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.

L'interpretazione di un atto negoziale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 25220 del 19 settembre 2024

L'interpretazione di un atto negoziale, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà di chi lo ha redatto, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che

per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per inadeguatezza della motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. (nel caso di specie, vigente il testo novellato di detta norma, nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti) (cfr. ex plurimis Cass. n. 10554/2010).

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 25216 del 19 settembre 2024

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 25213 del 19 settembre 2024

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle ed alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata.

La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 25211 del 19 settembre 2024

Ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., e dell'applicazione della sanzione di carattere pubblicistico prevista dal terzo comma del medesimo art. 96, non è infatti sufficiente la mera infondatezza della domanda o dell'impugnazione, ma è necessaria la sussistenza di ulteriori presupposti, rimasti nella specie indimostrati, e cioè, rispettivamente, che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, ovvero sia con la coscienza della infondatezza della domanda o dell'eccezione, oppure senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza di tale infondatezza (Cass., Sez. III, n. 28658/2017; n. 817/2015), o che il suo comportamento sia oggettivamente valutabile come abuso del processo, per avere essa agito pretestuosamente (Cass., Sez. lav., n. 3830/2021; Cass., Sez. VI, n. 20018/2020).

Pubblico impiego contrattualizzato e rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 25210 del 19 settembre 2024

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti con l'individuazione del candidato, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà della stessa pubblica amministrazione (Cass. n. 31427/2021).

Successione: Principio di diritto

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25116 del 18 settembre 2024

Ove il testatore, dopo avere apposto una condizione sospensiva, dipendente anche dalla sua volontà, alla disposizione testamentaria, ne impedisca l'avveramento, la disposizione testamentaria, ove non revocata, resta pienamente efficace.

L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 25115 del 18 settembre 2024

In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., sicché il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.

L'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 25114 del 18 settembre 2024

È configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Cass. pen. n. 25689/ 2016; n. 3312/ 2016; in ambito civile, Cass. n. 5923/ 1995) e non si vede come possa considerarsi tale l'inadeguatezza della cura psichiatrica, potenzialmente idonea a sopperire al danno, ma non di sicuro e con effetti sempre necessariamente certi.

La competenza del giudice ordinario dell'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25111 del 18 settembre 2024

È attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito.

Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine" (sez. 6, n. 15958, 18/06/2018).

I procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25094 del 18 settembre 2024

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. – codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

La liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25092 del 18 settembre 2024

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il "quantum debetur", sia che la stessa sia estesa all'"an" della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14.

La promessa di vendita

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25091 del 18 settembre 2024

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.

Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente,

è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”, salvo la dimostrazione di un’intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall’art. 1141 cod. civ..

L’accessione nel possesso

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25090 del 18 settembre 2024

In tema di accessione nel possesso, di cui all’art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (Sez. 2, n. 20715, 13/08/2018; ma già, da ultimo, ex multis, Cass. nn. 6353/2010, 6290/2015, 2295/2017).

Associazioni agrarie e usi civici

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25083 del 18 settembre 2024

Le associazioni agrarie regolate dalla legge 4 agosto 1894 n. 397, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell’ex stato pontificio, come l’università agraria di Bracciano, hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che alla stregua della normativa sul riordinamento degli usi civici la loro attività di amministrazione e gestione di terre, demaniali ed anche non demaniali, pur se con il ricorso a strumenti ed operazioni di libero mercato, e diretta alla cura degli interessi generali di collettività di uso civico, e si svolge in stretto collegamento con le strutture municipali, nel rispetto della disciplina e con i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, nonché con un’organizzazione priva dei connotati dell’impresa.

La responsabilità del custode di una strada aperta al pubblico transito

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 25079 del 18 settembre 2024

Anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (tra le altre: Cass., ord. 01/02/2018, n. 2480, punto 26: ove si specifica pure che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a quest’ultima, come in effetti modificata anche dall’evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva).

Le presunzioni semplici nell’accertamento tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24999 del 17 settembre 2024

L’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che

all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).

Rapporto familiare e riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24998 del 17 settembre 2024

Lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale sono sufficienti a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica.

Sicché, in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, e in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente.

Riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24997 del 17 settembre 2024

In tema di riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 2953 cod. civ. ove la definitività dell’accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti.

Verifiche tributarie e violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24995 del 17 settembre 2024

In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.

Il difetto di motivazione della cartella esattoriale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24994 del 17 settembre 2024

Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia ommesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.

La deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 24973 del 17 settembre 2024

La deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non incidere la stessa sostanza" (Cass. n. 3612 del 2022).

L'abuso del diritto in materia tributaria

Sezione Tributaria – Sentenza n. 24944 del 17 settembre 2024

In materia tributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; di talché, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle "ragioni economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato (cfr. Cass. n. 27158/2021).

Distanze legali e regolamenti edilizi locali

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24936 del 17 settembre 2024

In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative del codice civile le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessuna relazione con le distanze intercorrenti tra gli stessi, proteggono, nell'ambito degli interessi privati, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini, con la conseguenza che, nel primo caso, sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo, invece, è ammessa unicamente la tutela risarcitoria.

L'opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 24927 del 17 settembre 2024

In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso.

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24922 del 17 settembre 2024

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

L'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24832 del 16 settembre 2024

Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, né in quella successiva (artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.), secondo una scelta discrezionale del legislatore - non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti

costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale - condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale (Cass., Sez. U., 10867/2008; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 23355/2023).

Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e il riconoscimento delle mansioni superiori

Sezione Lavoro – Sentenza n. 24830 del 16 settembre 2024

La Corte di Cassazione si è da tempo occupata del peculiare rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri regolato da una disciplina speciale. In particolare, con riguardo al tema del riconoscimento delle mansioni superiori, si è detto (Cass. n. 12601/2016) che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore.

Il lavoro a progetto

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24826 del 16 settembre 2024

In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla l. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (così, tra le tante, Cass. n. 28918/2021, la quale ha confermato il "carattere assoluto della presunzione legale").

Determinazione dell'assegno divorzile e tenore di vita in costanza di matrimonio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24818 del 16 settembre 2024

Il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una

valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

Le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni nei giudizi di lavoro

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24817 del 16 settembre 2024

Nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (così Cass., sez. lav., sent. 24.5.2021, n. 14195, in fattispecie in cui la Corte di cassazione ha cassato la sentenza della corte d'appello che, avendo calcolato la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la Cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall'Amministrazione soccombente).

La pensione di vecchiaia a carico della gestione separata

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24815 del 16 settembre 2024

In tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento da parte dell'assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

Interpretazione dei buoni postali serie Q/P: continuità dei rendimenti e applicazione della norma suppletiva - Principio di diritto

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24804 del 16 settembre 2024

Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano

interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.

La base di calcolo del trattamento di fine rapporto e gli emolumenti incentivanti

Sezione Lavoro – Sentenza n. 24801 del 16 settembre 2024

Nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale.

Giudizio di cassazione e proposizione della querela di falso

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 24787 del 16 settembre 2024

Nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 22/11/2006, n. 24856); pertanto, la querela può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito (Cass., sez. 1, 22/11/2006, n. 24856 del 22/11/2006; Cass., sez. 3, 29/01/2019, n. 2343).

L'imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24763 del 16 settembre 2024

In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale ed anche l'istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni

che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla L. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53, primo comma, Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza. (vedi Cass. n. 29507 del 2020 e Cass. n. 19167 del 2019).

La censurabilità per Cassazione dell'interpretazione di uno statuto **Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24755 del 16 settembre 2024**

L'interpretazione dello statuto così come l'interpretazione del contratto, trattandosi in entrambi i casi di atto negoziale, espressione di autonomia privata, è rimessa al giudice del merito e non è censurabile prospettando una ricostruzione alternativa di esso, ma solo per violazione di specifici parametri normativi ovvero per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Ove si esponga la censura di violazione di norme di diritto, la parte deve non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Cass. n. 10745 del 04/04/2022; Cass. n. 9461 del 09/04/2021; Cass. n. 16409 del 04/07/2017; Cass. n. 26683 del 13/12/2006).

La motivazione apparente del provvedimento giudiziale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24746 del 16 settembre 2024

L'ipotesi di motivazione apparente ricorre allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture; così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost..

Il disconoscimento di paternità

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24738 del 16 settembre 2024

In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244

c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatasi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne.

Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. 27140/2021; Cass. 26767/2016).

Situazione di abbandono del minore e dichiarazione di adottabilità **Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24733 del 16 settembre 2024**

La situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trovi ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi; ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass n. 3059/22).

Infatti in tema di dichiarazione di adottabilità, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'incapacità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono.

L'amministratore di sostegno provvisoriamente nominato dal giudice tutelare e la costituzione in giudizio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24732 del 16 settembre 2024

L'amministratore di sostegno provvisoriamente nominato dal giudice tutelare non ha titolo per costituirsi in questo giudizio in rappresentanza del beneficiario, anche se è stato a ciò autorizzato.

L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito *ratione temporis* applicabile - quello di rappre-

sentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario (Cass. n. 451 del 08/01/2024).

La rinuncia alla prescrizione: Principio di diritto

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24677 del 13 settembre 2024

La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, non è soggetta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e può essere rilevata d'ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo, sempre che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello (eventualmente, in via incidentale), onde evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso.

La notifica della cartella esattoriale

Sezione Quinta Civile – Ordinanza n. 24675 del 13 settembre 2024

Con riguardo alla notifica della cartella esattoriale, la Suprema Corte ha precisato che, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23426/2020).

Iva - Cessione di credito - Factoring: Principio di diritto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24673 del 13 settembre 2024

La cessione del credito derivante dalla prestazione di un servizio reso in favore di uno dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 5, d.P.R. 26/10/1972, n. 633 nell'ambito di un'operazione di factoring e il conseguimento del corrispettivo da parte del cedente determinano la cessazione del regime di sospensione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, al cui versamento il soggetto passivo è, pertanto, tenuto, senza dover attendere il pagamento del debitore ceduto in favore del factor.

Le cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 24670 del 13 settembre 2024

Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità, ratione temporis,

soltanto come omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., quale doglianza non affatto proposta dal ricorrente.

La responsabilità ex art. 2051 c.c.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 24657 del 13 settembre 2024

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del lesore: Cass., n. 21675/2023; ancor più di recente, Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

L'acquisizione del parere dell'ordine professionale nel procedimento d'ingiunzione per il recupero delle somme spettanti al professionista

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24640 del 13 settembre 2024

L'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, cod. proc. civ., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse.

Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti (Cass. 236/2011; Cass. 10428/2005).

La procura speciale nei procedimenti in materia di protezione internazionale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24638 del 13 settembre 2024

In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente.

Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell'Unità Dublin, atteso che l'art. 3, comma 3 septies, del citato d.lgs., con riferimento alla procura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13.

Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24629 del 13 settembre 2024

Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 18227/2022, Cass. 6064/2019 e Cass. 18748/2015).

Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24616 del 13 settembre 2024

Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015).

I giudizi antidiscriminatori e l'onere probatorio

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24595 del 13 settembre 2024

Nei giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell'onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. 216 del 2003 (applicabile "ratione temporis"), che non stabiliscono un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, prevenendo una "presunzione" di discriminazione indiretta per l'ipotesi in cui, specie nei casi di coinvolgimento di una pluralità di lavoratori, abbia difficoltà a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori; ne consegue che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, ed il datore di lavoro le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della con-

dotta, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione (Cass. n. 1/2020).

Protezione internazionale e termine per ricorrere in Tribunale contro la decisione della Commissione territoriale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24593 del 13 settembre 2024

In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in Tribunale contro la decisione della Commissione territoriale, opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall’inizio nelle forme “accelerate”, già in occasione della proposizione della domanda alla Questura del migrante, oppure quando quest’ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della Commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni (Cass., n. 23021/20).

Buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24569 del 13 settembre 2024

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina.

La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24535 del 12 settembre 2024

La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa (Cass. 18 settembre 2019, n. 23252). Più in particolare, la procedura di accertamento tributario standardizzato tramite studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce soltanto in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3172; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27617).

La compensazione delle spese processuali

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24529 del 12 settembre 2024

In tema di compensazione delle spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni ricorrono quando la decisione sia stata assunta a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento specifico e consolidato all'epoca dell'insorgenza della controversia, tutte circostanze ricorrenti nella specie in cui le gravi ed eccezionali ragioni, necessarie alla compensazione, sono evincibili dalle indicazioni della decisione gravata.

La motivazione apparente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24526 del 12 settembre 2024

L'ipotesi di motivazione apparente ricorre allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

La richiesta di differimento dell'audizione fissata dal datore di lavoro

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24523 del 12 settembre 2024

Qualora il lavoratore chieda il differimento dell'audizione fissata dal datore di lavoro, è onere del medesimo allegare la sussistenza di esigenze difensive non altrimenti tutelabili alla base della richiesta stessa (ex multis, v. Cass. n. 23510/2017, n. 26043 2023); la mera allegazione, da parte del lavoratore, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificare l'impossibilità di presenziare all'audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all'allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass n. 980/2020).

La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24485 del 12 settembre 2024

Sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l'esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali

assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016).

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito **Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24475 del 12 settembre 2024**

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

L'evasione IVA a mezzo di frodi carosello

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24444 dell'11 settembre 2024

In tema di evasione IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, la Corte di Cassazione ha precisato che l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass. n. 10120/2017; Cass. n. 35591 del 2023).

Le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione: Principio di diritto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24434 dell'11 settembre 2024

Le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione rientrano nella base imponibile dell'IVA a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ai sensi dell'art. 16, comma 3, TUA, poiché solo in questo caso entrano a fare parte del prezzo pagato da quest'ultimo e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione: Principio di diritto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24428 dell'11 settembre 2024

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rotamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero am-

montare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.

La giustificazione motivazionale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24423 dell’11 settembre 2024

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito la Corte di Cassazione, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019; ma già S.U. n. 22232/2016).

L’accertamento della stipulazione, tra le parti, di un rapporto di lavoro autonomo

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24398 dell’11 settembre 2024

L’accertamento della stipulazione, tra le parti, di un rapporto di lavoro autonomo tout court è frutto della valutazione di una pluralità di elementi complessivamente considerati, quali la non significatività della disciplina fiscale richiamata, il riferimento in contratto alla natura autonoma del rapporto, l’esclusione di ogni forma di tutela in caso di malattia, infortunio, e maternità, in contrasto con il disposto dell’art. 66 d. lgs n. 276/2003, la previsione dell’obbligo, in caso di assenza, di reperire un sostituto con responsabilità per il relativo pagamento, la durata limitata del contratto, l’inadeguatezza del trattamento economico concordato per la previsione di un compenso orario medio inidoneo a compensare le più sfavorevoli condizioni contrattuali proposte.

L’accertamento tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24381 dell’11 settembre 2024

L’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione

della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).

Lo studio professionale associato quale titolare del diritto al pagamento del compenso

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24375 dell'11 settembre 2024

Se è vero che lo studio professionale associato, al pari di una società tra professionisti, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che tale ente può essere titolare del diritto al pagamento del compenso per gli incarichi professionali conferiti agli associato o ai soci, è anche vero, tuttavia, che, a tal fine, è necessario che sia dimostrato in giudizio che gli accordi tra gli associati o i soci prevedano, appunto, l'attribuzione allo stesso di tale diritto o, quanto meno, del potere di rappresentanza del singolo associato o socio, cui l'incarico sia stato direttamente conferito, per poterlo riscuotere (cfr. Cass. n. 2332 del 2022).

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Banca d'Italia

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 24374 dell'11 settembre 2024

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del T.U.B. (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sono equiparabili, quanto a gravosità economica ed incidenza sui diritti e libertà fondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall'art. 187-ter T.U.F.), per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU.

Energia elettrica e addebito dell'addizionale provinciale: Principio di diritto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24373 dell'11 settembre 2024

In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile *ratione temporis*, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La clausola relativa alla competenza territoriale esclusiva contenuta nei contratti di mutuo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24371 dell'11 settembre 2024

La clausola relativa alla competenza territoriale esclusiva, contenuta nei contratti di mutuo è stata sottoposta a specifica sottoscrizione, nel rispetto dell'art. 1341 c.c., ed essa in virtù dell'incontestato collegamento funzionale non può che trovare applicazione anche per le violazioni degli obblighi contrattuali di correttezza e diligenza e per la condotta illegittima ed illecita in relazione alla gestione fondi, posta a base del pegno.

I redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24278 del 10 settembre 2024

In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.

Pubblico impiego privatizzato e attribuzione del buono pasto

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24267 del 10 settembre 2024

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.

La produzione in Cassazione di documenti non prodotti in precedenza

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24265 del 10 settembre 2024

Nel giudizio di cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato.

Si è altresì precisato che la nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, è quella derivante dai vizi propri della sentenza.

za, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, nonché quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti (tra le tante Cass. 4415/2020; Cass. 29221/2023).

Il riconoscimento della protezione umanitaria

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24264 del 10 settembre 2024

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza.

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24254 del 10 settembre 2024

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24251 del 10 settembre 2024

Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si limita la sfera di autodeterminazione del soggetto e della misura in cui la si limita; e le decisioni che non rispettano i desiderata del beneficiario devono fondarsi non solo sulla rigorosa valutazione che egli non sia capace di adeguatamente gestire i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, e solo ove questo non sia possibile, può farsi luogo alla compressione della capacità; in questi termini si apprezza la compatibilità della misura con il sistema costituzionale (v. Corte Cost. 114/2019, cit.; Cass. n. 3751 del 12/2/2024).

Dirigente medico turnista e retribuzione oraria: Principio di diritto

Sezione Lavoro – Sentenza n. 24326 del 10 settembre 2024

Il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro.

In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall'erroneo criterio di calcolo adottato dall'ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici.

La capacità a testimoniare e la valutazione sull'attendibilità del teste

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24158 del 9 settembre 2024

La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239/2019).

L'accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24157 del 9 settembre 2024

In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch'essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di "riapertura" o proroga di termini scaduti né di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini "brevi" e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie "ab origine" diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento. (Cass. n. 23628 del 2017; Cass. n. 19474 del 2024).

Il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24146 del 9 settembre 2024

Il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia "regolare"), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la "manifesta illegittimità" del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso ex multis Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015).

Il litisconsorzio facoltativo

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 24144 del 9 settembre 2024

In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.

Nella suddetta ipotesi si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda di valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).

Il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale del richiedente asilo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24138 del 9 settembre 2024

L'art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo sopra riportato, attribuisce al richiedente asilo, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, anche nel caso di domanda reiterata, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4561 del 11/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13690 del 29/04/2022).

L'obbligo, previsto dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997 in materia di IVA: Principio di diritto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24133 del 9 settembre 2024

In tema di IVA, l'obbligo, previsto dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997 in capo al cessionario di un bene od al committente di un servi-

zio, di regolarizzare l'operazione imponibile posta in essere dal cedente, comporta, in caso di omessa emissione della fattura, come in quello di emissione di fattura irregolare, la necessità per il cessionario/commitente di verificare la regolarità formale dell'operazione, restando escluso che egli sia altresì tenuto a compiere approfondimenti di merito per individuare la corretta disciplina applicabile, giacché ciò si risolverebbe nell'esercizio, da parte di un soggetto privato, di funzioni investigative e valutative di pertinenza tipicamente dell'Amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del cedente/prestatore, quale unico ed effettivo debitore d'imposta.

L'espropriazione parziale e il criterio di stima differenziale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24122 del 9 settembre 2024

In tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, previsto dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001), è rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato.

Tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anziché attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore (Cass., n. 24304 del 18/11/2011).

La servitù di elettrodotto

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24100 del 9 settembre 2024

In tema di servitù di elettrodotto, nella determinazione dell'indennità di asservimento del fondo, è esclusa l'eventuale diminuzione del valore della residua proprietà che si viene a trovare in posizione di vicinanza con l'opera pubblica realizzata e specificamente con il traliccio portante i cavi di conduzione dell'energia, riguardando tali effetti le limitazioni legali della proprietà che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in prossimità dell'opera pubblica.

Il mancato colloquio di cui all'art. 5 del Reg. Dubino III

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24097 del 9 settembre 2024

Ove il giudice di merito verifichi che è mancato il colloquio di cui all'art. 5 del Reg. Dubino III dovrà annullare la decisione di trasferimento, salvo che le garanzie informative siano state recuperate tramite una audizione personale che rispetti i termini e le condizioni dati dal citato art. 5, e gli argomenti esposti di persona del richiedente asilo non siano comunque idonei a modificare la decisione.

Ove il colloquio sia avvenuto ma sia mancata la consegna dell'opuscolo previsto dall'art. 4 dello stesso regolamento (ovvero sia stato consegnato un opuscolo non conforme al modello comune) la decisione di tra-

sferimento dovrà essere annullata solo se nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.

Esigibilità differita dell'IVA: Principio di diritto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24089 del 9 settembre 2024

In materia di esigibilità differita dell'IVA, l'art. 6, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente successivamente alla novella introdotta dall'art. 1-bis del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 271, posto in relazione con l'art. 13, par. 1, della Direttiva 112/2006/CE e, in precedenza, della disposizione omologa di cui all'art. 4, par. 5, della Direttiva 77/388/CEE, dev'essere interpretato in senso restrittivo in quanto deroga alle condizioni effettivamente necessarie e minime in materia di imposta armonizzata e assicura un beneficio al contribuente, consentendo il risparmio sugli interessi in corrispondenza del pagamento differito per il periodo di imposta, in relazione alle cessioni o prestazioni di servizi compiute.

La liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24060 del 6 settembre 2024

Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell'infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.

La responsabilità civile per diffamazione

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 24059 del 6 settembre 2024

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

La retribuzione globale di fatto

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 24052 del 6 settembre 2024

La retribuzione globale di fatto è una nozione onnicomprensiva, corri-

spondente al coacervo delle somme che risultino dovute, anche in via non continuativa, purché non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente goduto, se non vi fosse stata l'estromissione dall'azienda (Cass. n. 27750/2020, Cass. 19956/2009; conformi Cass. 15449/2000, che include le provvigioni, Cass. 2262/2007, che include premio di produttività e indennità di funzione).

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24041 del 6 settembre 2024

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata, non soltanto, con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7261/2013, Sez. 5, n. 22220/2019).

Il risarcimento del danno alla persona e il potere di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 24038 del 6 settembre 2024

In materia di risarcimento del danno alla persona il potere di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. prende corpo attraverso lo strumento tabellare, divenendo quest'ultimo mezzo di concretizzazione della fattispecie (v. Cass. 21 aprile 2021, n. 10579) e facendosi esso stesso diritto vivente per effetto dell'applicazione giudiziale (v. Cass. 10 novembre 2021, n. 33005, n. 33005; 23 giugno 2022, n. 20292).

In ogni caso, l'invocazione del "precedente", come già detto, non esime il ricorrente dall'enunciare una norma di diritto e dedurre come essa, eventualmente nell'interpretazione propositane dai precedenti, risulti essere stata violata o falsamente applicata.

Le cessioni intracomunitarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24024 del 6 settembre 2024

In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto all'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rap-

presentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria.

L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 24000 del 6 settembre 2024

Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.

La giurisdizione del giudice ordinario in materia di responsabilità della P.A per omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23915 del 5 settembre 2024

In tema di esercizio del diritto di cronaca, il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede.

A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (cfr., da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 2271 del 04/02/2005).

Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale come quelle dell'avvocato

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23913 del 5 settembre 2024

In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova

analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze" (cfr., ad es., Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020).

Le agevolazioni tributarie per il settore del credito

Sezione Tributaria – Sentenza n. 23909 del 5 settembre 2024

In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi (Cass., Sez. 5", 29 marzo 2002, n. 4611; Cass., Sez. 5", 16 aprile 2008, n. 9930; Cass., Sez. 5", 5 marzo 2009, n. 5270; Cass., Sez. 5", 16 gennaio 2015, n. 695; Cass., Sez. 5", 15 novembre 2021, n. 34230).

Il procedimento di equa riparazione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23906 del 5 settembre 2024

Nel procedimento di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere officioso di liquidazione (ex plurimis, costantemente, Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2015, n. 14976; Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22021).

La richiesta di regolamento di competenza d'ufficio

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23881 del 5 settembre 2024

La richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, restando esclusa la possibilità di statuire sulle spese (Cass. 1167/2007; Cass. 7596/2011).

La cartella ipotecaria al portatore regolata dal codice civile svizzero: Principio di diritto

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 23865 del 5 settembre 2024

La cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice civile svizzero, non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera tra Paesi della Comunità Europea ed extracomunitari, non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2008 e successive modificazioni, non rientrando nelle previsioni sanzionatorie espresse dell'art. 3 del D. Lgs. n.195/2008, relative al denaro contante (banconote e monete metalliche) pari, o superiore ad € 10.000,00, ed all'invio di denaro contante di quell'importo da un Paese all'altro tramite uffici postali mediante vaglia cambiario, o titolo equivalente, non rientrando neppure tra i titoli di credito equiparati al denaro contante dall'art. 1 comma 1 lettera c) n. 2 del D. Lgs. n. 195/2008, e non essendo a tali fattispecie assimilabile per difetto dei requisiti della libera trasferibilità a qualsiasi terzo non identificato mediante consegna, e dell'immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, a scopo di pagamento, da parte dei terzi, che ne siano entrati in possesso, eventualmente anche dopo il passaggio della frontiera, ossia delle caratteristiche che sono proprie del denaro contante.

La prevenzione degli infortuni sul lavoro

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23843 del 5 settembre 2024

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si è anche affermato (Sez. 4 penale, Sentenza n. 28728 del 22/09/2020, dep. 16/10/2020) che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico- professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a) del D. Lgs n. 81 del 2008 non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

La validità della notificazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23777 del 4 settembre 2024

La validità della notificazione postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto (cfr., sul principio dettato in tema di atto processuale, ma esportabile anche nella fattispecie in rassegna, Cass., Sez. II, 27 marzo 2024, n. 8252, che richiama Cass. n. 7041 del 2020; n. 11077 del 2002), giacché la certezza che la persona legata da rapporti qualificati con il destinatario (come anche nel caso di notifica al portiere) provveda a trasmettergli

l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani, con conseguente nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma (cfr. Cass., Sez. II, 8 ottobre 2018, n. 24681).

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di Cassazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23773 del 4 settembre 2024

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Suprema Corte può esaminare direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla decisione assunta dalla Corte; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza emessa in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio può essere fatto valere soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione esperibili contro la pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 8570 del 2019, Cass. n. 26643 del 2018, Cass. n. 3820 del 2014, Cass. n. 24860 del 2006).

La giurisdizione del giudice ordinario in materia di responsabilità della P.A per omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23767 del 4 settembre 2024

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato, atteso che viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione deve esercitare un'attività vincolata, quale la predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una situazione illecita, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l'adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all'esercizio di scelte di natura discrezionale.

La verifica della tempestività del ricorso per cassazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23761 del 4 settembre 2024

Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del

ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 20778/2021, Rv. 661937-01; conf. n. 8403/1999).

La “insussistenza del fatto contestato”

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23747 del 4 settembre 2024

La “insussistenza del fatto contestato”, di cui all'art. 18, comma 4, St. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, fattispecie cui si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità.

L'opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 23740 del 4 settembre 2024

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili nel regime antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. N.150 del 2011, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.

L'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23732 del 4 settembre 2024

L'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito e che il sindacato riservato al giudice di legittimità deve limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della coerenza e logicità della motivazione (nei limiti in cui ne è attualmente ammesso lo scrutinio), non essendo sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che si sostanzia della mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (Cass. 25728/2013; Cass. s.u. 18914/2016; Cass. 28319/2017; Cass. 9461/2021).

L'impugnazione incidentale tardiva

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23720 del 4 settembre 2024

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire, alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della c.d. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.

Il regolamento delle spese processuali da parte del giudice d'appello: Principio di diritto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23639 del 3 settembre 2024

In tema di regolamento delle spese processuali da parte del giudice d'appello, il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ. letto alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, comporta che nella domanda di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante alla condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, deve ritenersi implicita la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado, e la soccombenza dev'essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, bensì al processo considerato unitariamente ex post all'esito della lite decisa dal giudice d'appello.

La revocazione per errore di fatto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23627 del 3 settembre 2024

La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solo quando l'incontrastabile esclusione della verità di un fatto la cui esistenza è invece erroneamente supposta in sentenza (o ordinanza) o l'esistenza di un determinato fatto di cui invece la sentenza (o ordinanza) suppone erroneamente l'inesistenza (essendo sia nell'uno che nell'altro caso decisivo l'errore, cioè determinante l'esito della causa) risulta "dagli atti o documenti di causa", non, dunque, dalla stessa sentenza (o ordinanza).

In altre parole, l'errore di fatto revocatorio consiste in un errore di percezione risultante dal confronto tra la sentenza (o l'ordinanza) e gli atti o documenti di causa, con la conseguenza che la contraddittorietà intrinseca della sentenza (o ordinanza) non dà luogo ad un vizio revocatorio, ma ad un vizio della motivazione o ad un errore di diritto inemendabile, salva l'ipotesi estrema dell'actio nullitatis (Cfr. SS.UU., n. 9882/2001, Cass., sez. 1, n. 4934/2002, Cass., sez. 1, n. 12283/2004; Cass., sez. 1, n. 4295/2005, Cass., sez. 1, n. 441/2000).

I limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel processo tributario

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23612 del 3 settembre 2024

Con riferimento ad azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 c.c., occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio, sicché l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. C

io perchè l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo (Cass. Sez. 6 - L, 04/10/2012, n. 16917; Cass.

Sez. L, 10/11/2010, n. 22862; Cass. Sez. L, 18/05/2010, n. 12108; Cass. Sez. L, 17/07/2008, n. 19762).

Il disposto dell'art. 2126 c.c. nel pubblico impiego contrattualizzato: Principio di diritto

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 23610 del 3 settembre 2024

In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.

Accertamento tributario ed emissione di fatture soggettivamente inesistenti: Principio di diritto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23600 del 3 settembre 2024

In tema di accertamento tributario, in caso di emissione di fatture soggettivamente inesistenti ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 da parte della “cartiera” dante causa, opera il raddoppio del termine di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente *ratione temporis*, anche nei confronti del soggetto che ha utilizzato tali fatture, traendone vantaggio economico attraverso il meccanismo della detrazione dell'IVA, avendo posto in essere fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, quantomeno con riferimento alla dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

La compensazione delle spese di lite

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23592 del 3 settembre 2024

L'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015 – deve essere interpretato, nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché dell'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza.

Il procedimento notificatorio

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23575 del 3 settembre 2024

Il procedimento notificatorio, seppur diversamente disciplinato a seconda della reperibilità o meno del destinatario della notificazione, deve comunque poter concludersi positivamente, e la spedizione della rac-

comandata informativa, contenente l'avviso di deposito dell'atto da notificare e non recapitato per irreperibilità del soggetto destinatario, non deve necessariamente essere consegnato nelle mani del destinatario della notificazione, essendo sufficiente che, in caso di prolungata irreperibilità di quest'ultimo, essa risulti dalla relata di notifica dell'agente postale.

Il procedimento di equa riparazione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 23573 del 3 settembre 2024

Nel procedimento di equa riparazione, ai sensi della I. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere officioso di liquidazione (ex plurimis, costantemente, Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2015, n. 14976; Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22021).

Sinistro stradale e danno alla capacità lavorativa

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23553 del 3 settembre 2024

Il danno alla capacità lavorativa specifica deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (Cass., 18/4/2003, n. 6291, Cass. 12/2/2015 n. 2758).

La denuncia di nullità del lodo arbitrale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 23480 del 2 settembre 2024

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

L'avviso di accertamento e la consegna a mani di persona di famiglia

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23478 del 2 settembre 2024

In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.

Le prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti dalle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 23477 del 2 settembre 2024

Le prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti dalle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in base ad un contratto (accessivo all'accreditamento) concluso in forma scritta con la Pubblica Amministrazione dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto rese in esecuzione di un atto avente natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata, e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. cit. (cfr. Cass., Sez. Un., 14/12/ 2023, n. 35092).

Redditometro: Principio di diritto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23475 del 2 settembre 2024

In caso di prova, da parte del contribuente, che la spesa per l'incremento patrimoniale (ad es. l'acquisto di un autoveicolo) è stata sostenuta per intero con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad es. con un finanziamento), il superamento della presunzione di cui all'art. 38, comma 5, del d.P.R. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, comporta esclusivamente che dai redditi rideterminati in ciascun anno del quinquennio vada esclusa la quota parte (1/5) della spesa sostenuta, non anche che l'accertamento, fondato anche su altri elementi, possa essere integralmente annullato.

L'azione di ingiustificato arricchimento: Principio di diritto

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23471 del 2 settembre 2024

In tema di azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ., la deduzione che l'attribuzione patrimoniale asseritamente priva di causa sia conseguenza dell'adempimento di un'obbligazione naturale configura una mera difesa, non un'eccezione, sicché non è soggetta al regime delle preclusioni dettate per il dispiegamento di quest'ultima.

Revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23469 del 2 settembre 2024

In tema di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, la falsa rappresentazione, in capo al giudice, della realtà processuale in cui

consiste l'allegazione di un decisivo "error facti" addotto a fondamento dell'azione revocatoria deve – già in astratto, sulla base cioè delle mere deduzioni del ricorrente in revocazione, alla stregua di una prospettazione che è suo onere esplicitare e supportare documentalmente – costituire l'antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice sulla base – anche, ma imprescindibilmente – di tale errore.

Il concorso della responsabilità extracontrattuale con quella da inadempimento

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 23466 del 2 settembre 2024

Il concorso della responsabilità extracontrattuale con quella da inadempimento può essere ammesso laddove il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, sia ricostruito alla stregua di un'entità avente autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

L'opposizione al decreto di convalida del provvedimento del questore e di espulsione con accompagnamento alla frontiera

Sezione Prima Civile – Ordinanza Interlocutoria n. 23461 del 2 settembre 2024

Nel giudizio per la convalida o la proroga del trattenimento di persona straniera attinta da un decreto di espulsione, la legittimazione processuale del questore o di funzionari delegati, prevista dall'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, si estende anche alla fase di legittimità, restando salva la possibilità di evocare in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, purché, in entrambi i casi, la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Sezione Penale

L'inammissibilità originaria del ricorso e la prescrizione

Sezione Feriale Penale – Sentenza n. 36458 del 30 settembre 2024

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo dell'eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di un'eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata.

Il delitto di indebita compensazione

Sezione Feriale Penale – Sentenza n. 36456 del 30 settembre 2024

Il delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (ex multis, Sez. 3, n. 23962 del 10/02/2023; Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020; Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018; Sez. 3, n. 20787 del 18/04/2002) e, dunque, il dies a quo dal quale far decorrere i termini di prescrizione del reato va individuato nel momento esatto in cui l'ultimo credito, relativo all'anno di riferimento, è stato portato in compensazione.

Rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato e mancata partecipazione dell'imputato all'udienza

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 36451 del 30 settembre 2024

In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, la mancata partecipazione dell'imputato all'udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., non determina la nullità assoluta e insanabile dedotta dal ricorrente, ma soltanto una nullità di ordine generale, avendo la stessa comportato un'indebita compressione dei diritti di difesa, che si sana quando la parte ripresenti una nuova richiesta di giudizio non condizionato ovvero -come nel caso di specie- quando la parte non formuli specifiche censure davanti al giudice del dibattimento nel corso del giudizio di primo grado

La prova del vincolo permanente nascente dall'accordo associativo

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36448 del 30 settembre 2024

La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021).

Le misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36447 del 30 settembre 2024

In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021).

Nozione di gravi indizi di colpevolezza

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36444 del 30 settembre 2024

Per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. debbano intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013).

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36439 del 30 settembre 2024

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato, la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015).

La continuazione e l'individuazione della violazione più grave

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36436 del 30 settembre 2024

In tema di continuazione, ai fini dell'individuazione della violazione più grave da prendere come base per il calcolo delle pene, occorre riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore, dovendosi perciò aver riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, sì che la violazione più grave è quella punita dalla legge più severamente (così, già

Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, ribadita, tra tante, da Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013).

Soltanto laddove si tratti di applicare tale istituto in sede esecutiva, tra reati, cioè, separatamente giudicati con sentenze divenute irrevocabili, la violazione più grave - secondo l'espressa previsione dell'art. 187, disp. att. cod. proc. pen. - dev'essere considerata quella per la quale è stata inflitta in concreto la pena più grave dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024).

La riparazione per ingiusta detenzione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 36227 del 27 settembre 2024

Nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994).

La concessione della liberazione condizionale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 36207 del 27 settembre 2024

Per la concessione della liberazione condizionale, occorre il riscontro del "sicuro" ravvedimento, in termini di certezza: quindi, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto, come si è già evidenziato, la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile risocializzazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021; Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020).

La valutazione di adeguatezza e proporzionalità

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 36200 del 27 settembre 2024

Ai fini della valutazione di adeguatezza e proporzionalità, occorre tenere conto della "entità del fatto" e della sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

Nella valutazione cautelare il Tribunale, ove investito dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, deve confrontarsi con il novum costituito dalle sopravvenienze processuali o dalle produzioni difensive in grado di incidere su tale scrutinio, da effettuarsi tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata dello stesso, e quindi deve misurarsi con eventuali elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011).

Le misure cautelari personali

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 36189 del 27 settembre 2024

In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019).

La quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 36098 del 26 settembre 2024

In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena.

La modifica della data del commesso reato in sede esecutiva

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 36085 del 26 settembre 2024

In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008); soltanto nella diversa ipotesi in cui l'epoca di consumazione del reato non è indicata in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995).

Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione in assenza della previa osservazione scientifica della personalità

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 36081 del 26 settembre 2024

Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione in assenza della previa osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all'interno dell'istituto penitenziario, previsto dall'art.4-bis,

comma 1- quater, ord. pen., non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei cd. reati ostativi di terza fascia ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento ha determinato, non una mera modifica delle modalità esecutive della pena, bensì una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, cosicché opera il principio di irretroattività delle norme penali sancito dal secondo comma dell'art. 25 Cost.

Il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 36085 del 26 settembre 2024

È configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della “doverosa” informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito.

I vizi deducibili per Cassazione

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 36037 del 26 settembre 2024

Non sono deducibili in sede di legittimità, infatti, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015).

La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 35878 del 25 settembre 2024

La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma 2, R.D. n. 267 del 1942, n. 1 quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti e conseguentemente, ove si

affermi la responsabilità dell'imputato, se sia stata ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 n. 1, L. Fall., non deve essere applicato un aumento di pena per gli ulteriori reati.

Il riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 35874 del 25 settembre 2024

Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore» (Sez. 5, Sentenza n. 7244 del 06/07/2015).

Il provvedimento di sequestro preventivo

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 35868 del 25 settembre 2024

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.

La CTU nel processo penale

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 35867 del 25 settembre 2024

Nel processo penale l'ingresso della consulenza tecnica di parte è necessariamente filtrata dall'iniziativa della parte processuale rappresentata dal difensore, tant'è che il consulente può essere sentito in dibattimento solo se il suo nominativo sia stato inserito nella lista testimoniale, né l'elaborato tecnico eventualmente redatto può essere acquisito d'ufficio, in assenza di richiesta della difesa veicolata mediante una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (argomenta in tal senso Sez. 1, n. 6506 del 23/4/1998).

Il ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 35865 del 25 settembre 2024

In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'even-

tuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, mancante nel caso in esame, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato.

Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 35857 del 25 settembre 2024

Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017, determina, infatti, una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023; Sez. 6, n. 9383 del 09/03/2021; analogamente, con riferimento al divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riamante, Sez. 4, n. 26805 del 29/05/2024; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020).

Il ricorso straordinario per errore di fatto

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 35842 del 25 settembre 2024

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente (cfr. Sez. 2, n. 48327 del 24/10/2023; Sez. 1, n. 18363 del 17/11/2022, dep. 2023; Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020).

L'adozione delle misure alternative alla detenzione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35836 del 24 settembre 2024

In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, incombe sul medesimo il dovere di basare la propria decisione - all'esito di un giudizio di tipo prognostico - sui risultati del trattamento individualizzato posto in essere nei confronti del condannato, sulla base dell'esame scientifico della personalità dello stesso.

L'apparato argomentativo del provvedimento adottato deve dimostrare, attenendosi specificamente alla concreta fattispecie, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che siano stati richiamati a giustificazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992).

L'affidamento in prova al servizio sociale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35835 del 24 settembre 2024

L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.

Tale misura può essere adottata, all'interno della generale cornice di ammissibilità fissata dalla norma, allorquando - all'esito dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, ovvero in forza della condotta da questi tenuta durante la permanenza in stato di libertà - il relativo regime venga reputato, anche grazie all'adozione di opportune prescrizioni, atto a garantire la suddetta finalità e, contemporaneamente, in grado di prevenire il pericolo di ricaduta nel reato.

Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013).

Il provvedimento di unificazione di pene concorrenti inflitte in relazione a reati diversi

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35827 del 24 settembre 2024

Qualora nei confronti del condannato sia stato emesso un provvedimento di unificazione di pene concorrenti inflitte in relazione a reati diversi, o sia stato disposto il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato, e la condanna per il reato ostativo è posta in esecuzione insieme ad altra o ad altre relative a reati non ostativi, è necessaria la scissione del cumulo e delle pene detentive, che ne compongono l'esecuzione, per verificare innanzitutto se sia stata espiata la pena relativa al reato ostativo, ai fini del computo del periodo minimo di pena espiata, previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter come condizione per la concessione di un permesso premio (da ultimo, Sez. 1, n. 1446/2009; Sez. 1, n. 49364/2009; Sez. 1, n. 19789/2008; Sez. 1, n. 9346/2007).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35800 del 24 settembre 2024

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011).

Guida in stato di ebbrezza e violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 35705 del 24 settembre 2024

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (ex multis, Sez. 4 ,n. 44962 del 04/11/2021).

La prova della distrazione dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 35700 del 23 settembre 2024

La prova della distrazione dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni suddetti alla garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016), in quanto «l'art. 87 legge fall., assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'Interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale: l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022)» (così in motivazione Sez. 5, n. 4829 del 12/01/2024).

Il giudizio di accertamento della legittima difesa

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 35699 del 23 settembre 2024

Il giudizio di accertamento della legittima difesa deve essere effettuato con giudizio ex ante - e non già ex post - delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 c.p., dell'esimente indicata (Sez.4, n. 33591 del 03/05/2016; Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 2010; Sez. 1, n. 4456 del 17/02/2000, dep. 12/04/2000).

La bancarotta fraudolenta documentale

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 35698 del 23 settembre 2024

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di

recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020; Sez.5, n. 26379 del 05/03/2019; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017).

Ingiusta detenzione e dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 35540 del 23 settembre 2024

In tema di ingiusta detenzione, in caso di dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, deve essere escluso il diritto alla riparazione qualora la pena sia stata interamente espiata prima della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale e del conseguente provvedimento del giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena, in quanto le sentenze di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, pur avendo efficacia retroattiva, non operano, con riferimento ai cosiddetti "rapporti esauriti".

L'accertamento della lieve entità del fatto ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35524 del 23 settembre 2024

L'accertamento della lieve entità del fatto ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018).

L'istituto dell'espulsione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35514 del 20 settembre 2024

L'istituto dell'espulsione ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, che ha, tra l'altro, sottolineato (Corte cost., ord. n. 226 del 2004) come, trattandosi di una misura amministrativa, l'espulsione debba essere assistita, in fase di applicazione, «dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998», sicché il magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, può acquisire dagli organi di polizia «qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'espulsione...», così come il questore, nel disporre l'analoga misura di cui all'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può «evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero...».

Il riconoscimento della continuazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35510 del 20 settembre 2024

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

La concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35504 del 20 settembre 2024

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.

Le misure alternative alla detenzione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35498 del 20 settembre 2024

In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

La revoca della sospensione condizionale della pena

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35464 del 20 settembre 2024

La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione.

La confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 35389 del 20 settembre 2024

In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere.

La concessione della detenzione domiciliare speciale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35274 del 19 settembre 2024

In tema di concessione della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., come inciso dalla sentenza della Corte cost. n. 18 del 2020, a detenuto padre di prole affetta da "handicap" grave quando la madre versi nell'impossibilità di prestarle assistenza e non vi sia altro modo di affidarla ad altri che al padre, la nozione di siffatta condizione di impossibilità della madre deve identificarsi con quella che - per l'emersione di oggettivi fattori impeditivi inerenti alla sfera di azione della medesima - determina il rischio concreto per la prole di un grave "deficit" assistenziale e di un'irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo. (Sez. I n. 4796 del 10/12/2020, dep.2021).

L'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35265 del 19 settembre 2024

In tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti.

In altri termini, l'inizio dell'esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena e nessuna rilevanza - in mancanza di una previsione legislativa in tal senso - assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato (sez. 3, n. 17228/2016).

Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 35254 del 19 settembre 2024

Secondo il costante insegnamento di legittimità, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative

solo ad elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024), anche nel senso di legittimare il dubbio che il dichiarante, in realtà, non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021).

La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 35251 del 19 settembre 2024

La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, anche quando a questa abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato (circostanza che, peraltro, nemmeno ricorre nel caso di specie), costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale).

L'impugnazione delle misure cautelari personali

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 35240 del 19 settembre 2024

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indiziari operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000).

Il giudizio minorile l'ammissione alla messa alla prova

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 35232 del 19 settembre 2024

Nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato, previa sospensione del processo, è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da

adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia al reato commesso, sia alla personalità dell'imputato, emersi anche in epoca successiva al fatto incriminato (in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 28670 del 9/09/2020; Sez. 1, n. 37018 del 12/07/2019).

Impugnazioni e inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 35052 del 18 settembre 2024

In tema di impugnazioni l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopravvenuto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021).

Il delitto di riciclaggio

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 35044 del 18 settembre 2024

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto conseguito attraverso un reato c.d. in contratto

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 35037 del 18 settembre 2024

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto conseguito attraverso un reato c.d. in contratto (annullabile perché viziato nella fase preparatoria o di stipula, ma suscettibile di regolare e lecita esecuzione, a differenza dei c.d. reati contratto, radicalmente contaminati da illiceità), il profitto confiscabile deve essere determinato, da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell'illecito, così da aver riguardo esclusivamente dell'effettivo incremento del patrimonio dell'agente derivante dalla sua condotta illecita, e, dall'altro, escludendo - nei limiti dei c.d. costi vivi - i proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, pari alla utilitas di cui si sia giovata la controparte.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35008 del 18 settembre 2024

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.RR. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum"

dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione.

Lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35004 del 18 settembre 2024

Lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimilate a quelle domestiche (Sez. 3, n. 51889 del 21/07/2016; Sez. 3, n. 26543 del 21/05/2008; Sez. 3, n. 985 del 05/12/2003).

Il sequestro probatorio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 35000 del 18 settembre 2024

Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova sicché per la sua adozione non è necessario che il “fatto” sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/06/1991).

Diversamente dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione del pubblico ministero per riscontrare la fondatezza della notizia di reato e assumere le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimità del sequestro probatorio, la preesistenza del risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire.

Il principio dell'unitarietà dell'esecuzione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 34997 del 18 settembre 2024

Il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020; Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015; Sez. 1, n. 14686 del 28/02/2014; Sez. 1, n. 10415 del 16/02/2010; Sez. 1, n. 2277 del 28/03/2000).

Mandato di arresto

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 34990 del 17 settembre 2024

Non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto: ciò, però, a condizione che la modifica sia fondata su una emendatio libelli contenuta nel perimetro dell'originaria imputazione e che la stessa intervenga prima della decisione della corte d'appello, essendo preclusa in sede di legittimità la

relativa verifica (Sez. 6, n. 23297 del 07/06/2024; Sez. 6, n. 23296 del 07/06/2024).

L'alibi "falso" e l'alibi fallito

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 34940 del 16 settembre 2024

L'alibi "falso", a differenza dell'alibi fallito, ben è suscettibile di essere considerato, in sé, un indizio a carico, la cui efficacia dimostrativa è particolarmente elevata se la mendace indicazione è fornita in un momento in cui l'indagato non ha ancora ricevuto notizia da terzi circa l'esatta collocazione temporale del fatto contestatogli (cfr., Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, in cui la Corte ha ritenuto irragionevole la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva operato l'elisione del valore indiziante di un falso alibi prospettato in relazione al momento di esecuzione di un omicidio, senza verificare se l'indagato avesse già appreso da fonti "esterne" l'orario del delitto).

Il contenuto essenziale dell'atto di impugnazione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 34939 del 16 settembre 2024

Il contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indelibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017 e Sez. U, ri. 24591 del 16/07/2020).

Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 2, n. 33580 del 1/08/2023; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013).

La restituzione nel termine per proporre impugnazione

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 34819 del 16 settembre 2024

Con riguardo al tema della restituzione nel termine per proporre impugnazione, la Corte di Cassazione ha precisato che la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 d.l. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005), avendo previsto una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire, in atti, l'esistenza di una prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna e la rinuncia a

proporre personale impugnazione, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio (Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015; Sez. 3, n. 38295 del 03/06/2014; Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014).

La giurisprudenza di legittimità, con metodo casistico, ha individuato, quali elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento e della volontà di non comparire personalmente nel giudizio la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso, l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del processo, la notifica degli atti nel domicilio eletto, la notifica presso il domicilio dichiarato.

Il processo in assenza dell'imputato

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 34816 del 16 settembre 2024

In tema di processo in assenza, che nel caso in cui la relativa dichiarazione risulti emessa nella vigenza della disciplina antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice che, nel corso del giudizio, rileva la sussistenza di fatti da cui possa inferirsi, con ragionevole certezza, che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo è tenuto a revocare, anche ex officio, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza (Sez. 4, n. 48776 del 15/11/2023, che, con riguardo alla notifica al difensore d'ufficio dell'atto di citazione per il giudizio di appello, ha precisato che non sussiste un onere del difensore di provare l'assenza di contatti con l'imputato, né di formulare istanza di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza).

Concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia"

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 34814 del 16 settembre 2024

In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023. Nello stesso senso, Sez. 1, n. 11201 del 21/12/2023; Sez. 5, n. 11103 del 09/01/2024; Sez. 1, n. 13520 del 24/01/2024).

Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 34811 del 16 settembre 2024

Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma I, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall'art. 63, comma I, cod. proc.

pen. (Sez. 2, Sentenza n. 28583 del 18/06/2021; Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 30965 del 14/07/2016) prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso (Sez. 2 Sent. n. 283 del 01/10/2013, dep. 08/01/2014), né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Sez. 5, Sentenza n. 43508 del 28/05/2014).

La bancarotta fraudolenta e il dolo dell'amministratore di diritto

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 34808 del 16 settembre 2024

In tema di bancarotta fraudolenta, per integrare il dolo dell'amministratore di diritto è sufficiente la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendoci configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto che come dolo eventuale (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017) (Sez. 5, Sentenza n. 19182 del 31/01/2022; 38712/2008; Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015; Sez. 5, sentenza n. Sez. 5, Sentenza n. 17670 del 2011).

La liquidazione di un indennizzo per danni ulteriori rispetto alle fisiologiche conseguenze della ingiusta privazione della libertà

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 34788 del 16 settembre 2024

La liquidazione di un indennizzo per danni ulteriori rispetto alle fisiologiche conseguenze della ingiusta privazione della libertà richiede una dimostrazione dei predetti danni, adeguatamente supportata da congrua documentazione, affinché il giudice possa discostarsi dal parametro aritmetico.

Infatti, se da un lato si è correttamente affermato che il criterio aritmetico non costituisce l'unico parametro idoneo a compensare tutti gli effetti derivanti dalla ingiusta detenzione, potendo essere adeguato mediante un innalzamento o anche una riduzione, qualora risultino adeguatamente provate altre voci di danno non patrimoniali quali per esempio la perdita di chance lavorative o l'impossibilità di assistere i propri parenti (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, dep. 24/11/2020), dall'altro si è evidenziato che il giudice può discostarsi da tale parametro solo ove la parte assolve all'onere di dimostrare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (Sez.4, n. 19809 del 19/04/2019, dep. 09/05/2019).

Il delitto di truffa

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 34765 del 13 settembre 2024

Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tem-

po e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. (Sez. 2, Sentenza n. 23781 del 17/07/2020; conformi Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019; Sez. 2, n. 14730 del 10/C1/2017).

Formazione del giudicato e confisca obbligatoria

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 34758 del 13 settembre 2024

Dopo la formazione del giudicato, in caso di confisca obbligatoria, il giudice dell'esecuzione può procedere ad emettere il provvedimento ablativo con lo strumento specificamente previsto dall'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014; sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018). Al comma 1 tale disposizione prevede che il giudice dell'esecuzione provvede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cioè senza formalità e con ordinanza comunicata alle parti; il contraddittorio poi si instaura, come avvenuto nel presente giudizio, con l'opposizione prevista dalla stessa norma e per la quale si procede ai sensi dell'art. 666 c.p.c..

Il ricorso per cassazione proposto irritualmente

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 34755 del 13 settembre 2024

Il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022).

La pericolosità sociale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 34753 del 12 settembre 2024

La pericolosità sociale deve essere ritenuta quando appare probabile che il condannato per specifici delitti commetta nuovi reati.

Anche nel caso di soggetti condannati per i gravi reati associativi indicati dall'art. 417 cod.pen., infatti, sono ipotizzabili situazioni che impongano al giudice di escludere la permanenza ovvero l'attualità della pericolosità sociale, come nel caso del soggetto divenuto collaboratore di giustizia, o del condannato per il quale sia stata accertata una minima gravità del reato associativo, ad esempio per il modesto ruolo ricoperto, la breve durata dell'affiliazione, la scarsa intensità dei legami intercorsi con gli altri associati (per un'ipotesi applicativa in tal senso cfr. Sez. 5 n. 24873 del 21/04/2023).

L'incidente di esecuzione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 34749 del 13 settembre 2024

L'incidente di esecuzione è un rimedio finalizzato all'esame di questioni concernenti non la legittimità del titolo, bensì la sua eseguibilità, come chiaramente si desume dall'art. 670 cod. proc. pen., con la conseguenza che la possibilità di far valere con tale strumento processuale nullità verificatesi nel giudizio di cognizione, le quali investono la sentenza che lo conclude, trova ostacolo insuperabile nelle regole che disciplinano gli effetti del giudicato.

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il ricorso per Cassazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 34745 del 13 settembre 2024

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014).

Alla Corte spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della relativa motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013).

La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 34734 del 13 settembre 2024

La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione.

(Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche)» (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010).

La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 34585 del 12 settembre 2024

La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere

guatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

(In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. n. 6592 del 25/01/2022; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020).

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 34562 del 12 settembre 2024

Il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008).

Il reato di invasione di terreni o edifici

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 34563 del 12 settembre 2024

Non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, atteso che, quand'anche il subentro fosse autorizzato in violazione di vincoli imposti all'assegnatario, ciò potrebbe avere rilevanza ai fini amministrativi o civilistici, ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall'art. 633 cod. pen., che presuppone l'introduzione arbitraria e dall'esterno (Sez. 2, n. 15874 del 30/1/2019).

La sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen.

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 34535 del 12 settembre 2024

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di appro-

fondimento. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 2009; n. 4163 del 1995, n. 1506 del 1998, n. 12320 del 1998, n. 3945 del 1999, n. 28181 del 2001, n. 11394 del 2003, . 48524 del 2003, n. 31463 del 2004, n. 9174 del 2008; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014).

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 34531 del 12 settembre 2024

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima:

- a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
- b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
- c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
- d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017).

Il concorso di persone nel reato e l'attenuante della minima partecipazione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 34526 del 12 settembre 2024

In tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (Sez.2, n. 835 del 18/12/2012; Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023).

Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e nullità assoluta

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 34491 del 12 settembre 2024

È affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della condizione di procedibilità della querela, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio.

Al contrario, il giudice, ai fini della pronuncia di proscioglimento an-

che per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima (Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024; Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023).

La consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti **Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 34483 del 12 settembre 2024**

Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, in applicazione del principio, la Corte ha qualificato come tentativo di importazione la condotta dell'indagato, il quale aveva demandato ad un intermediario operante in Germania, cui aveva inviato il danaro destinato ai venditori sudamericani, di gestire le fasi della spedizione del carico, non avvenuta per l'impossibilità di ottenere la fornitura in tempi brevi; Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011).

Il divieto per il rappresentante legale, che sia indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l'ente

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 34476 del 12 settembre 2024

La disposizione di cui all'art. 39 d. lgs. 231 del 2001 vieta esplicitamente al rappresentante legale, che sia indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l'ente; una proibizione che si giustifica in quanto il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse, o nell'interesse di terzi, ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante.

Il divieto di rappresentanza stabilito dall'art. 39, si è chiarito, è, dunque, assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo; detto diritto risulterebbe del tutto compromesso se l'ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale (così testualmente Sez. 6, n. 41398 del 2009).

Il vizio di travisamento della prova

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 34384 del 12 settembre 2024

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione nel caso, come quello di specie, di c.d. «doppia conforme»,

sia nell'ipotesi in cui, diversamente da quanto concretamente avvenuto, il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, limitando il riferimento solo a talune delle più recenti decisioni: Sez. 4, n. 9175 del 11/01/2024; Sez. 4, n. 20209 del 13/03/2024; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020).

L'affidamento in prova al servizio sociale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 34365 dell'11 settembre 2024

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018).

Va, poi, tenuto presente che, ai fini della formulabilità della prognosi favorevole per l'ammissione di un soggetto all'affidamento terapeutico, è necessario che il comportamento del soggetto sia tale da garantire un minimo di probabilità che la misura, anche attraverso le prescrizioni che devono accompagnarla, possa contribuire alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, così come è richiesto ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale. (Sez. 1, n. 3018 del 28/04/1997).

La valutazione della prova indiziaria

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 34351 dell'11 settembre 2024

In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021).

Il reato di ricettazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 34349 dell'11 settembre 2024

Risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura e in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017).

Il possesso di un'arma clandestina, inoltre, integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge n. 110 del 1975, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019).

I reati contro la famiglia

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 34275 dell'11 settembre 2024

In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all'art. 570-bis cod. pen. è procedibile di ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies, legge n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 3, legge n. 54 del 2006, la cui abrogazione, si ribadisce, è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023; Sez. 6, n. 7277 del 30/01/2020).

L'adozione del cosiddetto “braccialetto elettronico”

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 34223 dell'11 settembre 2024

La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto “braccialetto elettronico”, non ha introdotto una nuova misura coercitiva ma solo una mera modalità di esecuzione della misura cautelare personale e non attiene all'adeguatezza della stessa, cioè al divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma al giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta della misura, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale (Sez. 6, n. 555 del 21/10/2015, dep. 2016. In motivazione, la Corte ha altresì chiarito che l'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. contiene non un vincolo al prudente apprezzamento del giudice, ma soltanto un richiamo affinché questi verifichi in concreto l'impraticabilità della misura di cui agli artt. 284 e 275-bis cod. proc. pen., sulla scorta delle esigenze cautelari effettivamente esistenti nella specie, desumibili dalle connotazioni oggettive del fatto e della personalità dell'indagato).

I poteri del giudice del rinvio

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 34220 dell'11 settembre 2024

I poteri del giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge

penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012).

In particolare, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed addivenire, in esito alla compiuta rivisitazione, a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni, purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010); neppure è vincolato o condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015).

In sostanza, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014), conseguendone che non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, che ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito; ex multis, Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010).

L'errore materiale e l'errore di fatto

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 34218 del 10 settembre 2024

L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili

- gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018).

I motivi d'appello generici

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 34210 del 10 settembre 2024

È inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020).

I motivi d'appello generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione e tale genericità si riverbera in senso negativo sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, poiché è evidente che, altrimenti, si finirebbe per stigmatizzare una sentenza di merito che non ha avuto la possibilità di confrontarsi con argomenti tali da provocare una risposta compiuta sul tema proposto (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015).

La configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 34205 del 10 settembre 2024

La configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, e alla quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al loro grado di purezza, così da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena

Il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 34202 del 10 settembre 2024

In tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 1068/2023).

L'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 34200 del 10 settembre 2024

Per l'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni indagati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento

che suffraghi il riconoscimento, mentre incombe sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021; Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014).

L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 34190 del 10 settembre 2024

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l'operatività della compagine criminale (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019) e, stante la natura permanente del reato associativo, non rileva il breve periodo di protrazione delle condotte allorché dagli elementi acquisiti emerge un sistema collaudato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021).

La restrizione carceraria o domiciliare per altra causa dell'imputato e l'assenza

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 34065 del 9 settembre 2024

La restrizione carceraria o domiciliare per altra causa dell'Imputato che sia, invece, libero nel suo procedimento, comporta il dovere per il giudice di disporre la traduzione (e, se del caso, costituisce legittimo impedimento tale da determinare il rinvio del processo, qualora l'ordine di traduzione non sia eseguibile per l'udienza già fissata), a condizione che tanto sia noto al medesimo giudice: o perché emerge dagli atti oppure perché comunicato dall'imputato o dal suo difensore (posto che, laddove la circostanza non sia dedotta e non emerga, sarebbe impensabile gravare l'ufficio, per ogni processo e ogni udienza, del dovere di verificare se l'imputato non comparso sia ristretto, accertando ciò presso gli istituti carcerari e gli uffici giudiziari).

Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 34063 del 9 settembre 2024

Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale postula il compiuto accertamento della sussistenza di tutti gli elementi che consentono di ritenere la sussistenza del reato, la sua commissione da parte dell'imputato e di articolare il giudizio di responsabilità penale a suo carico.

Invero, se deve ribadirsi che l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito (Sez. 1 n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008), deve anche osservarsi che tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità soltanto quando essa risulti esaurientemente motivata: ciò che non può certo ravvisarsi nel caso di specie, tenuto conto dell'assoluta mancanza di qualunque motivazione sul punto, nonostante le allegazioni difensi-

ve contenute nell'atto di appello, che avrebbero dovuto determinare i necessari approfondimenti da parte dei Giudici di merito (sul punto ex plurimis Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019), eventualmente anche d'ufficio (Sez. 5, n. 1372 del 26/10/2021, dep. 2022).

Il reato di maltrattamenti in famiglia

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 34048 del 9 settembre 2024

Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza.

La separazione, infatti, è condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, cod. civ. (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022).

La valutazione della prova e il chiamato in correità

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 34025 del 9 settembre 2024

In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti- reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016 - dep. 21/03/2017; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015).

Il giudice di appello e la causa di estinzione di un reato

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 33999 del 6 settembre 2024

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice d'appello non può compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti ictu oculi dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale.

E ciò neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018).

Cosicché, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi

dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di “constatazione”, l’ “evidenza” della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023).

La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione zione Quinta Penale – Sentenza n. 33998 del 6 settembre 2024

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, anche l'esercizio di facoltà legittime che determini la stabile fuoriuscita di un bene dal patrimonio del fallito, impedendo l'apprensione da parte degli organi del fallimento, può costituire strumento di frode in danno dei creditori, ove siano rinvenibili “indici di fraudolenza” della distrazione (Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022).

Così che anche invocate “scelte imprenditoriali” che conducano ad un esito depauperativo del patrimonio della fallita acquistano rilievo penale. Rilievo che non è escluso dal fatto che al momento delle condotte la società fosse, in ipotesi, priva di squilibri economici e finanziari, posto che si è detto come l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione. priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021)» (Sez. 5, n. 17989 del 21/03/2024; Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021; Sez. 5, n. 19973 del 11/04/2024; Sez. 5, n. 16414 del 28/02/2024).

L'affidamento in prova al servizio sociale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33975 del 6 settembre 2024

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, i presupposti per l'applicazione dell'istituto sono di duplice natura: uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica; l'altro oggettivo, rappresentato dalla misura della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare.

In presenza di queste pre-condizioni, l'Autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013).

Il riconoscimento della continuazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33961 del 6 settembre 2024

Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

L'art. 74, comma 6, DPR 309/1990

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 33863 del 6 settembre 2024

Il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunciare la relativa sentenza.

I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione" (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000).

L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009).

Ricorso per Cassazione avverso le ordinanze cautelari

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 33861 del 5 settembre 2024

In caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio.

Cosicché l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., o delle esigenze cautelari, ex art. 274 cod. proc. pen., è rilevabile in sede di legittimità solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione

risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Da ciò consegue che sono inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito in modo logico e coerente.

Pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 33860 del 5 settembre 2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono “pene accessorie” la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023).

La competenza per territorio del magistrato di sorveglianza in caso di reclamo di detenuto trasferito

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33847 del 5 settembre 2024

Il trasferimento del detenuto reclamante ad altro istituto di pena, anteriormente alla decisione del Magistrato di sorveglianza, non priva di interesse il proposto gravame di merito, salvo che quest'ultima attenga esclusivamente alla disciplina regolatoria interna all'istituto di provenienza o alla peculiare situazione di fatto ivi esistente (Sez. 7, n. 41374 del 12/07/2022), come non è a dirsi nel caso di specie. Sotto altro aspetto, in forza del principio della perpetuo jurisdictionis la competenza per territorio del magistrato, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto dell'instaurazione del procedimento, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui l'interessato sia con essi rimesso in libertà o trasferito ad altro penitenziario (tra le ultime, Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018).

L'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva e le misure cautelari personali

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33837 del 5 settembre 2024

L'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta, in tema di misure cautelari personali, il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, “a fortiori”, alla Suprema Corte, (da ultimo, Sez. 3, n. 8361 del 26/1/2024).

Le sanzioni disciplinari ai detenuti

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33823 del 5 settembre 2024

In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata per contrasto con gli artt. 3, 113 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 Cedu - degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riservano al magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo contro una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune, un sindacato limitato ai profili di legittimità della sanzione stessa e del relativo procedimento e gli inibiscono ogni valutazione di merito, non costituendo tale scelta legislativa per gli illeciti meno gravi fonte di irrazionale disparità di trattamento, concernendo la garanzia costituzionale di cui all'art. 113, comma 2, Cost. il solo controllo giurisdizionale di legittimità degli atti, anche sanzionatori, adottati dalle pubbliche amministrazioni, che le citate disposizioni dell'ordinamento penitenziario non rinnegano, e potendosi considerare penali sotto il profilo contenutistico, ai fini dell'applicazione delle garanzie di cui all'art. 6 Cedu, le sole sanzioni disciplinari carcerarie più severe, interferenti con beni personali primari del detenuto (tra i quali non rientra la mera esclusione temporanea dalle attività ricreative e sportive).

La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33819 del 5 settembre 2024

La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (si veda per tutte Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019).

La nozione di «contestazione in fatto»

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 33681 del 4 settembre 2024

Per «contestazione in fatto» deve intendersi una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi.

Il delitto di riciclaggio

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 33676 del 4 settembre 2024

Integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non

costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018). Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, in cui si è anche precisato integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili).

La sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 33675 del 4 settembre 2024

La sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule sacramentali e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretato alla luce del favor querelae (ex multis, sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022).

Per altro verso, la manifestazione della volontà di proporre querela può essere ritenuta sussistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, sempre che l'intenzione di volere perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa o da altri fatti dimostrativi del medesimo intento.

Il giudizio sulla tenuità del fatto

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 33674 del 4 settembre 2024

Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.

Bancarotta fraudolenta e amministratore di fatto

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 33672 del 4 settembre 2024

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri pro-

pri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013).

La revoca della sospensione condizionale della pena

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33429 del 3 settembre 2024

La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato:

- 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
- 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti.

Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.

Le sanzioni sostitutive di pene detentive

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33427 del 3 settembre 2024

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 4/7/2023).

Si è precisato che, ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95 citato, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., è la pronuncia della sentenza di appello che determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023).

Il potere di determinazione della pena per il reato continuato

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33426 del 3 settembre 2024

Il potere di determinazione della pena per il reato continuato ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. comporta la

facoltà del giudice dell'esecuzione, nel caso di ritenuta continuazione fra fatti giudicati, di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 163 cod. pen. in presenza delle condizioni di legge, con i limiti stabiliti, da un lato, dalla disposizione di cui al comma 2 del citato art. 671 (a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna), e, dall'altro, dal rispetto del giudicato ove esso abbia espressamente escluso la sospensione condizionale della pena con riguardo al reato (o ai reati) già oggetto di sentenza irrevocabile" (conf. Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018).

La compatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33425 del 3 settembre 2024

Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità della sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza della continuazione fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato. Conf. Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018 secondo la quale non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera *factio iuris* a fini di temperamento del trattamento sanzionatorio).

Del resto, si è precisato (cfr. Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017) che, stante l'assenza di incompatibilità fra gli istituti in parola e la possibilità di applicarli contemporaneamente, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, detto vincolo può essere riconosciuto anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile e un altro, commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (conf. Sez. 1, n. 14937 del 13/03/2008).

Il riconoscimento della continuazione in executivis

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33424 del 3 settembre 2024

In tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena, irrogato in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare, nella motivazione, di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (sul punto Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015).

Inoltre, si rileva che il Giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati

che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014).

La continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33415 del 3 settembre 2024

È configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine, nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso).

Invece (cfr. Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (in tal caso, la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall'imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l'ingresso nell'istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che tali indebiti vantaggi erano funzionali all'esclusivo interesse dell'imputato e non al rafforzamento dell'associazione).

Il permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen.

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33400 del 3 settembre 2024

Il permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto, può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017).

Ai fini della concessione del beneficio devono sussistere tre requisiti: l'eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell'evento giustificativo e la correlazione dello stesso con la vita familiare (eventi familiari); il relativo accertamento, inoltre, deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016), mentre la gravità dei fatti commessi, o la pericolosità del condannato o dell'imputato, sono da valutare esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive (Sez. 1, n. 20515 del 22/04/2022).

La valutazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33393 del 3 settembre 2024

In sede di valutazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione, la consistenza delle prove dedotte come nuove ovvero sopravvenute deve essere comunque oggetto di vaglio: si è, invero, affermato che, per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindi identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013).

In questa prima fase, la Corte d'appello ha un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, riguardo all'oggettiva potenzialità degli elementi adottati dal richiedente a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento: è, dunque, legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, che non deve ovviamente tradursi in indebite anticipazioni del giudizio di merito (Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014).

Il reato di guida in stato di ebbrezza

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33391 del 3 settembre 2024

In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada introduce una deroga alla durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità indicata dall'art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, ma non anche al criterio di computo della pena stessa sostitutiva stabilito dal comma quinto dello stesso articolo.

La cognizione del giudice di rinvio

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 33374 del 3 settembre 2024

La cognizione del giudice di rinvio è attribuita nei limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento ed entro gli stessi limiti l'imputato può esercitare la propria difesa, cioè in relazione all'oggetto del giudizio per il quale il giudice di rinvio sia stato investito.

Se detto giudice non circoscrive l'esame della causa alle disposizioni della sentenza per cui fu pronunciato l'annullamento con rinvio, viola il principio devolutivo.

Si è, inoltre, precisato che «Il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno» (ex multis, di recente Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018).

L'indebita compensazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 33338 del 2 settembre 2024

In tema di indebita compensazione, la valutazione del "quantum" dei crediti non spettanti o inesistenti, necessaria ai fini della verifica del superamento della soglia legale di punibilità, deve essere unitaria e complessiva, non essendo consentita la suddivisione della soglia per ogni

singola imposta (cfr. in termini Sez. 3, n. 20718 del 21/01/2022).

La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza criminalità in sede cautelare

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 33337 del 2 settembre 2024

In sede cautelare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere valutata sia con riguardo agli elementi oggettivi del reato sia con riguardo all'elemento soggettivo, il cui apprezzamento deve tenere conto di tutti gli elementi accertati (cfr. Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, e Sez. 5, n. 42368 del 23/09/2004).

È stato altresì chiarito che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tenere conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (cfr. Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, e Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019).

False dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 33335 del 2 settembre 2024

In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirla l'erogazione in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 2019, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato decreto legge n. 4 del 2019 (Corte di cassazione, Sezione II penale, 10 giugno 2024, n. 23265).

Violenza sessuale e configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 33334 del 2 settembre 2024

In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto.

La qualificazione della associazione come destinata alla commissione di “fatti di lieve entità”

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 33331 del 2 settembre 2024

La qualificazione della associazione come destinata alla commissione di “fatti di lieve entità” non è ricavabile esclusivamente dalla natura delle



singole condotte poste in essere ma discende dallo stesso contenuto del programma associativo che, per potere giustificare la predetta qualificazione giuridica, deve essere esclusivamente preordinato proprio alla commissione di reati, costituenti il fine del sodalizio costituito ex art. 74 del Tu Stp., rientranti nell'ambito della lieve entità, non essendo pertanto, sufficiente che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata, per avventura, con condotte tutte o nella loro maggiore parte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, del citato Tu Stup., ma essendo, altresì necessario che ciò sia avvenuto attraverso la predisposizione di modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 gennaio 2020, n. 1642).

Sommario

| | |
|---|-----------|
| Editoriale del presidente di Rete Nazionale Forense: L'avvocato in Costituzione <i>Avv. Angelo Ruberto - Presidente Rete Nazionale Forense</i> | 6 |
| L'Editoriale del Direttore Scientifico di Rete Nazionale Forense: l'incertezza del diritto <i>Avv. Prof. Francesco Mazza - Direttore Comitato scientifico - Rete Nazionale Forense</i> | 9 |
| Pubblicate sul Portale Servizi Telematici le nuove specifiche tecniche per il PCT <i>Avv. Anna Realmuto - Vice Direttore Comitato scientifico - Rete Nazionale Forense</i> | 11 |
| Atti di cessione inter vivos di immobili costruiti in assenza di concessione edificatoria. La sanzione della nullità ex art. 40 l. 47/1985 fra natura sostanziale e tenore letterale della norma. <i>Avv. Susanna Basile</i> | 13 |
| Dal fallimento alla crisi d'impresa: i cambiamenti conseguenti agli effetti sul contratto preliminare <i>Avv. Roberta Errico</i> | 15 |
| Novità in tema di diritto penale internazionale <i>Avv. Antonietta Altomonte</i> | 19 |
| Il caso Imane Khelif: identità binaria e non binaria e risvolti giuridici sull'attuale assetto dello stato civile e del nostro sistema legislativo. <i>Avv. Susanna Basile</i> | 21 |
| Approvazione del DDL 729 da parte del Senato: un passo cruciale per la tutela del legittimo impedimento del difensore <i>Avv. Roberta Errico</i> | 25 |
| Ripetibilità o meno da parte di I.N.P.S. dei trattamenti di disoccupazione in seguito alla declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra. <i>Avv. Simona Gennusa</i> | 28 |
| Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità e sorte dei provvedimenti amministrativi tra esercizio del potere di autotutela e legittimo affidamento del cittadino. <i>Avv. Simona Gennusa</i> | 30 |
| Sulla motivazione, in punto in punto di interessi, delle cartelle di pagamento <i>Avv. Andrea Pinto</i> | 34 |
| La protezione dei dati personali e le traduzioni automatiche: quid iuris? <i>Avv. Federica De Stefani</i> | 38 |

| | |
|--|------------|
| Abilità Tributaria del Beneficiario del Superbonus 110% e la Solidarietà dell'Impresa Esecutrice: Profili Normativi e Giurisprudenziali <i>Avv. Mario Pio Contessa</i> | 40 |
| La vittima di atti di bullismo può accedere alla relazione redatta dallo psicologo scolastico sui fatti che la interessano oppure è opponibile il segreto professionale? <i>Comitato scientifico JURANEWS - FAIRPLAY Privacy</i> | 45 |
| Videosorveglianza: i criteri da rispettare per l'installazione di telecamere condominiali <i>Comitato scientifico JURANEWS - FAIRPLAY Privacy</i> | 48 |
| Danno da ritardo nell'adozione del provvedimento finale <i>Comitato scientifico JURANEWS - Manuela Bucca - Referendario TAR Sicilia - Catania</i> | 50 |
| IMU: esenzione dall'imposta <i>Comitato scientifico JURANEWS - Calogero Commandatore - Primo Referendario TAR Sicilia</i> | 52 |
| Circolazione stradale <i>Comitato scientifico JURANEWS - Avv. Mariangela Di Biase</i> | 54 |
| La discrezionalità della P.A. nell'esercizio del potere discrezionale e il sindacato del giudice am- ministrativo sui provvedimenti sanzionatori <i>Comitato scientifico JURANEWS - Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte</i> | 55 |
| Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti - Settembre 2024 <i>A cura del Comitato scientifico JURANEWS</i> | |
| <i>Sezione Civile</i> | 61 |
| <i>Sezione Penale</i> | 108 |



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 1 / N° 2 - Settembre 2024